

“From farm to fork” vs. “From factory to lab”: riflessioni su sostenibilità sociale e benessere animale a partire dalla L. 172/2023 in materia di alimenti e mangimi da colture cellulari*

Diana Cerini

1.- *Avvento delle carni da colture cellulari e strategia “From farm to fork”... O, più correttamente, “From factory to fork”?*

From farm to lab: da alcuni anni ormai si discute ampiamente, nel mondo scientifico, della possibilità di produrre carne *in vitro*. Le modalità di coltivazione di tali colture, pur relativamente recenti, si sono evolute e si distinguono tra loro in due macrogruppi in base ad una principale differenza: la riproduzione cellulare realizzata a partire dal prelievo di cellule animali, preva-

lentemente fetali; oppure la coltivazione senza preventiva estrazione di cellule animali¹. La ricerca nel settore, sostenuta ormai da numerosi progetti imprenditoriali a livello globale, rappresenta una delle frontiere nella produzione alimentare e risponde ad una serie, in verità assai variegata, di priorità manifestate sul piano socio-economico, politico ed etico. Tutti tali aspetti sono stati approfonditi in numerose ricerche e non appare opportuno né possibile, in questa sede, affrontarli in modo diffuso. Basterà ricordare solo che, pur a fronte di uno storico dati relativamente recente, si è creato un consenso prevalente nel ritenere preferibile ridurre progressivamente l'allevamento di animali destinati alla macellazione grazie alla produzione di carni da colture cellulari. A favore della carne cellulare militano, infatti, argomenti ecologici e di sostenibilità ambientale, in ragione di un minor consumo di risorse rispetto all'allevamento di animali destinati al consumo alimentare; di sostenibilità sociale - relativamente alla possibilità di garantire accesso al cibo a più soggetti (*food security*); ragioni sanitarie e di sicurezza alimentare (*food safety*), che sarebbe più garantita nei laboratori di carne cellulare; profili economici, subordinatamente alla maggiore diffusione delle tecniche produttive con conseguente riduzione di costi². L'intera discussione sul tema, peraltro, non può essere

(*) Le riflessioni proposte in questo scritto traducono, con aggiunta di prime note, la relazione svolta nel Convegno del maggio 2024 presso l'Università di Milano. Esse sono una prima sintesi delle ricerche condotte nell'ambito del Progetto finanziato dall'Unione Europea - Next GenerationEU- missione 4, componente 2, investimento 1.1 Codice CUP: H53D23010810001, dal titolo *Sustainability and animal welfare*, di cui l'Università Milano Bicocca, Dipartimento di Giurisprudenza, è sede coordinativa sotto la direzione di D. Cerini. Si ringraziano LAV - Lega Antivisezione - per il confronto emerso in relazione alla prima lettura della Legge 172/2023 in tema di carni cellulari nonché Aloïse Quesne (Université Paris-Saclay, membro dell'Institut Universitaire de France) e Alice Di Concetto (European Institute for Animal Law and Policy) per lo scambio di vedute. Le note riassunte sono più ampiamente articolate nel volume *Animal welfare e sostenibilità: prospettive di analisi e interazioni*, in corso di pubblicazione, Giappichelli, Milano, 2025, al quale si rimanda anche per un più completo apparato di fonti e note bibliografiche.

(¹) Per indicazioni ulteriormente analitiche sulle soluzioni di produzione oggi note cfr. FAO, *Food safety aspects of cell-based food*, 2023, ISBN: 978-92-4-007094-3; si veda anche P. Hardouin et alia, *Ingénierie tissulaire et maladies du squelette, Tissue engineering and skeletal diseases*, in *Revue du Rhumatisme*, 67(7), 2000, p. 498: «Le mode d'agriculture cellulaire est tributaire de l'ingénierie tissulaire puisque cette technique vise « à remplacer, maintenir ou améliorer la fonction de tissus humains grâce à des substituts tissulaires incluant des éléments vivants. Il s'agit donc d'élaborer des tissus artificiels en utilisant des cellules, des matrices et des facteurs biologiques tels que des cellules ou des facteurs de croissance mais également des matériaux» così; S. Singh, W. Swan Yap, X. Yu Ge, V. Lee Xi Min, D. Choudhury, *Cultured meat production fuelled by fermentation*, in *Trends in Food Science & Technology*, 120, 2022, pp. 48-58.

(²) Cfr. A. Quesne (dir.), *Agriculture cellulaire: les enjeux juridiques et éthique de l'alimentation de demain, Livre blanc réalisé par la Clinique juridique One Health-Une seule santé*, Paris, 2022). Si veda anche quanto osservato da Chapouthier: “Les premiers arguments sont économiques et ils sont particulièrement utiles à la réflexion sociale et juridique. Pour pouvoir alimenter en protéines les milliards d'êtres humains appelés à peupler notre Terre, seuls des procédés industriels peuvent être envisagés à grande échelle. Un grand intérêt de la viande *in vitro*, c'est justement d'ouvrir, à l'avenir, sur des possibilités industrielles de masse. Ceci n'exclut pas nécessairement des productions de protéines animales artisanales et respectueuses des animaux, comme sont déjà produits dans des conditions vertueuses certains œufs ou produits laitiers. Cependant, du fait de la taille des populations humaines, ces productions ne pourraient rester que marginales” (G. Chapouthier, in A. Quesne (dir.), *Agriculture cellulaire : les enjeux juridiques et éthique de l'alimentation de demain*, cit., p. 7).

disgiunta dal contesto principale nel quale si delinea la *food law* europea: garantire la sicurezza degli alimenti destinati al consumo umano (c.d. *food safety*) è il primo obiettivo delle politiche del diritto agroalimentare europeo, unitamente all'esigenza di creare un Mercato Unico per il settore. La politica in tema di sicurezza alimentare che ne deriva è riassumibile nello slogan evocativo "*safety from farm to fork*". In tale prospettiva, sino ad oggi il benessere degli animali da reddito destinati alla produzione alimentare è stato visto in modo quasi esclusivamente funzionale alla sicurezza degli alimenti ed alla salvaguardia della salute dei consumatori: in un'ottica, dunque, marcatamente antropocentrica. Nella Comunicazione «Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente» (doc. COM(381) 2020), che si inserisce nel più ampio progetto per un *Green Deal* europeo, si propone un significativo cambio di passo. A questo proposito, se le azioni concrete sino ad oggi promosse sono state progressivamente rivolte a dettare condizioni di produzione e distribuzione dei prodotti alimentari maggiormente sostenibili, nella citata Comunicazione la Commissione sottolinea, altresì, il sostegno comunitario alla promozione di stili ed abitudini alimentari meno inclini al consumo di derivati animali (in quanto l'allevamento è - come ben noto - una delle prime cause di inquinamento ed assorbimento di risorse). I futuri interventi del diritto europeo dovrebbero pertanto essere, stando a quanto dichiarato, più rigorosi nel guidare una transizione verso regimi alimentari maggiormente in linea, oltre che con gli standard nutrizionali suggeriti dalla comunità scientifica, con un consumo a ridotto impatto ambientale. Un esempio in positivo è rappresentato dalla normativa che facilita la produzione e commercializzazione di *novel foods* già approvata e che sarà accompagnata dalla prossima adozione di misure volte a sostenere processi di cambiamento e riconversione degli allevamenti.

Anche sul fronte etico gli argomenti a favore della col-

tivazione cellulare di carni si spendono³. Ciò che rileva in questa sede è, principalmente, dar conto di come l'insieme di tali ricerche e riflessioni – che attengono alle discipline biologiche, sociali ed economiche – non possa essere trascurato nelle valutazioni giuridiche che ne conseguano e che mirino ad indicare se e come regolare tale materia in relazione agli interessi ed ai diritti in gioco. Non v'è, infatti, dubbio che il legislatore, nazionale o sovranazionale, non possa prescindere dal prendere in considerazione non solo il fine di tutelare la salute umana, ma anche i vincoli di sostenibilità (ambientale e sociale) e la tutela del benessere degli animali, bene giuridico al quale gli ordinamenti europeo ed italiano conferiscono, oggi, rilievo autonomo (ex art.13 del TFUE e art.9 della Costituzione italiana)⁴. Si tratta, dunque, non solo di un passaggio doveroso in una prospettiva etica, ma di un vero e proprio obbligo con effetti, a ricaduta, su ogni soggetto coinvolto nella catena produttiva.

Quanto, in particolare, agli animali - che rappresentano la "materia prima" della produzione agroalimentare, si ricorderà che l'art.13 TFUE individua il dovere degli Stati di prenderne in considerazione il benessere nella definizione delle politiche comuni. In Italia, l'art. 9 della Costituzione, nella sua novellata formula, chiama lo Stato ad indicare modi e forme di tutela degli animali⁵. Tale considerazione appare (quantomeno) distonica se si rammenta che questi ultimi sono utilizzati per la produzione di alimenti derivati (latte, latticini, uova e così via) o per la carne quasi sempre in contesti di allevamento (sulla terraferma o in acquacoltura) intensivo, il quale presenta enormi criticità in relazione alla salvaguardia del loro benessere. Non per nulla, del resto, proprio gli animali da reddito allevati a fini alimentari sono al centro di numerose direttive e regolamenti europei, in funzione della loro particolare vulnerabilità e delle condizioni di restrizione e privazione, e conseguenti rischi di zoonosi, che si verificano sistematicamente negli allevamenti moderni, ben lontani dalla bucolica rappresentazione della *farm*, assai più

(³) A. Quesne, et al., *Santé humaine, animale et environnementale: état des lieux et perspectives du concept One Health*, in *Revue Générale de Droit Médical (RGDM)*, 2021, settembre, pp. 137-153; A. Quesne, *L'animal augmenté: entre droits de l'homme et droits de l'animal*, in B. Beviere-Boyer, A. Cayol, E. Gaillard (dir.), *Transanimalisme. L'animal augmenté, entre exploitations et protections*, Mare & Martin, pp. 181-190.

(⁴) A. Quesne, op ult. cit. pp. 2-11.

(⁵) D. Cerini - E. Lamarque, *La tutela degli animali nel nuovo articolo 9 della Costituzione*, in *Federalismi.it* 24/2023, pp.32-65.

assimilabili alle *factories*⁶. L'idea di una produzione di carni derivanti da animali allevati in fattorie, infatti, è ormai relegata all'immaginario bucolico e rappresenta una assoluta rarità nel contesto europeo e degli altri Paesi industrializzati che si affidano quasi esclusivamente a soluzioni di allevamento intensivo. Sicché, forse, si potrebbe parlare più propriamente di un processo "from factory to lab".

2.- *Impatto degli allevamenti intensivi e produzione di carne coltivata alla luce degli obiettivi di sostenibilità ambientale*

Ci sono pochi dubbi, sul piano scientifico, sul fatto che il consumo di carne e derivati animali è sempre più, insostenibile⁷ sul piano ambientale in ragione del consumo energetico necessario per la vita degli animali da carne, nonché a causa delle emissioni provenienti dagli allevamenti.

Come noto, l'Unione Europea, per ovviare a tale problema incombente, confermato in più occasioni la necessità di una transizione nelle scelte alimentari dei cittadini ed a altresì permesso di incentivare tecniche di produzione avanzate che vedano il sempre più massiccio impiego di risorse energetiche alternative anche in agricoltura. Particolare attenzione è rivolta alla promozione dell'economia circolare ed alla riduzione degli sprechi nella fase di distribuzione dei prodotti (confezionamento, trasporto, non uso), con la promessa di una politica europea che continui a sostenere tali azioni sia sul piano economico, sia attraverso l'adozione di regole di produzione e distribuzione in linea con tali obiettivi⁸. Ciò basterebbe a confermare che la valutazione del rispetto dei vincoli in ambito di sostenibilità ambientale sia uno dei criteri di valutazione delle normative nazionali anche rispetto al diritto europeo, aspetto che dovrà essere considerato anche con riferimento alla normativa italiana in

tema di divieto di carne coltivata su cui si tornerà poco oltre.

In ogni caso, al netto delle azioni intraprese dall'Unione Europea, il ruolo di ciascuno in questo processo di cambiamento è evidente: le scelte quotidiane in ottica di consumo alimentare sono fondamentali per consentire una transizione, anche solo parziale, verso l'aumento del consumo di cibi derivati da vegetali. Ciò potrà via via consentire non solo la riduzione del numero degli animali destinati alla produzione di carne ma anche un auspicabile, quanto improcrastinabile, miglioramento delle condizioni di esistenza di quelli che continuano e continueranno ad essere allevati a fini alimentari.

3.- *Allevamenti intensivi e sostenibilità sociale*

3.1. *Obiettivi di sostenibilità sociale e possibili interazioni con le dinamiche degli allevamenti intensivi*

La posizione degli animali si lega a maglie strette con gli obiettivi di sostenibilità sociale (*Sustainable Development Goals - SDGs*) individuati nel 2015 dalle Nazioni Unite. Numerosi studi hanno, infatti, confermato che esiste una relazione biunivoca tra la realizzazione degli indicati obiettivi di sostenibilità sociale e le azioni dirette ad innalzare o comunque garantire il benessere degli animali. Tale assunto risulta particolarmente rilevante con riferimento alla condizione degli animali negli allevamenti intensivi, nei quali - come si vedrà - lo scarsissimo grado di benessere genera conseguenze negative tanto dal punto di vista della sostenibilità sociale quanto ambientale. Si dirà subito, tuttavia, che non si ravvisa una definizione univoca di allevamenti intensivi. Negli Stati Uniti, il modello di allevamento che ha preso maggiormente piede è quello dei c.d. *CAFOs (Concentrated Animal Feeding Operations)* che si qualificano tali, per dimensioni spaziali e numero di capi, in modi diversi in relazione alle

⁽⁶⁾ Cfr. già le riflessioni in D. Cerini, *Sicurezza degli alimenti tra sostenibilità, benessere animale e gestione assicurativa dei rischi*. In M. Torsello, G. Guerra (a cura di), *Prospettive e temi per un corso di diritto agroalimentare transnazionale e comparato*, Napoli, ESI, 2022, pp. 197 ss.

⁽⁷⁾ M. Crippa et al., *Food systems are responsible for a third of global anthropogenic GHG emissions*, in *Nature Food* volume 2, 2021, pp. 198-209.

⁽⁸⁾ A questo proposito, la Commissione ha a più riprese sottolineato l'importanza del fatto che la riduzione dello spreco alimentare richiede un habitat normativo idoneo a supportare le fasi di riutilizzo, nei limiti previsti dalla salubrità degli alimenti, oltre ad un investimento in cultura del consumo alimentare, mediante una responsabilizzazione dei consumatori nelle fasi di acquisto e utilizzo.

norme statali di volta in volta applicabili (tenuto conto della competenza locale e non federale della materia)⁹. Anche in Europa manca una definizione unitaria. Sebbene la diffusione di allevamenti con formula intensiva non raggiunga i livelli nordamericani, la situazione è in rapida evoluzione anche a fronte della spinta ad introdurre soluzioni di alterazioni genetiche che richiamano l'interesse dei grandi gruppi produttori piuttosto che dei piccoli e medi allevatori.

Alla luce di quanto appena indicato, è, chiaro che la c.d. carne coltivata - che senza dubbio ancora necessita di approfondimenti scientifici potrebbe rilevarsi uno strumento idoneo a soddisfare gli altri obiettivi di sostenibilità ambientale (SDGs) sopra richiamati.

Un primo obiettivo di sostenibilità sociale a venire in rilievo riguarda la lotta alla povertà (*"no poverty"*): la produzione di carne coltivata, ora assai onerosa in quanto ancora estremamente limitata e prodotta essenzialmente da start up di pochi Paesi (in particolare Israele, Singapore, alcuni stati USA), potrebbe in futuro essere realizzata a costi nettamente inferiori, contribuendo a rendere il cibo più accessibile; al fine di raggiungere, in particolare, i mercati di Paesi con maggiori tassi di povertà, si dovrebbe al contempo prevedere un sistema di produzione svincolato da rigidi modelli di *intellectual property* e brevettabilità. Un altro aspetto rilevante legato alla produzione di carni coltivate è la riduzione delle derrate agricole destinate ad alimentare gli animali e rese disponibili per la produzione destinata al consumo umano. La produzione di carni da colture cellulari, riducendo l'impiego di animali destinati al consumo alimentare, si può rivelare utile anche per raggiungere altri obiettivi di sostenibilità sociale.

Tra essi assume particolare importanza il n. 8 (*decent work*), che ambisce ad incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti. Tale obiettivo è direttamente collegato alle condizioni di vita degli animali negli allevamenti, con ripercussioni su una serie assai ampia di tematiche. Le imprese più vir-

tuose, del resto, ambiscono ad un miglioramento delle condizioni di detenzione ed allevamento degli animali, che va spesso di pari passo con un miglioramento delle condizioni dei lavoratori. A questi temi si dedicherà poco oltre più ampia attenzione (*infra*, 3.2).

In altri casi il legame tra sostenibilità, benessere degli animali e produzione alimentare è meno evidente ma altrettanto rilevante. Ad esempio, merita una menzione quel set di SDGs (4, 5, 10, 16, 17) che mirano ad avere un impatto positivo sulle dinamiche sociali di inclusione, ambendo a realizzare una educazione di qualità, l'eguaglianza di genere e il rispetto delle diversità e, conseguentemente a ridurre le ingiustizie. Si comprende che l'educazione, realizzata sin dalle scuole, ad una convivenza con gli animali improntata alla cura ed al rispetto è ritenuta dagli esperti assolutamente rilevante per contribuire a diffondere una cultura dei diritti di tutti gli esseri viventi nella società, a partire dai più fragili.

Se, da un lato, è chiaro che la produzione di carne coltivata potrebbe essere uno degli strumenti per favorire il raggiungimento dei sopra-descritti SDGs, diversamente, allo stato degli atti, non si può che rilevare come gli allevamenti intensivi non favoriscano ma, anzi, impediscano il raggiungimento dei succitati obiettivi di sostenibilità. Non solo. Questa modalità di allevamento, ormai estremamente diffusa tanto degli Stati Uniti quanto in Europa, rappresenta un modello organizzativo e di produzione in aperto contrasto con la c.d. condizionabilità sociale, concetto introdotto nella PAC e al centro delle politiche formali dell'Unione Europea¹⁰.

3.2.- *Sostenibilità sociale: interazioni tra la posizione di lavoratori e animali negli allevamenti intensivi alla luce dell'obiettivo di garantire il c.d. decent work*

Come si è detto, un punto nodale di intersezione tra benessere degli animali e sostenibilità riguarda il legame tra gli animali e la dimensione sociale della sostenibilità in relazione alla posizione dei lavoratori impie-

⁽⁹⁾ *Concentrated Animal Feeding Operations* (CAFOs): strutture agricole per la produzione di carne, latticini o uova in cui gli animali vengono tenuti ed allevati in cattività. Invece di pascolare o mangiare nei pascoli, nei campi o sui pascoli, gli animali sono costretti in spazi ristretti, per far loro guadagnare grasso nel minor tempo possibile al minor costo.

⁽¹⁰⁾ Per una critica delle prospettive di realizzazione della condizionabilità sociale cfr. L. Paoloni, *La sostenibilità "etica" nella filiera alimentare*, in *Rivista di diritto agrario*, 4/2020, pp. 8 ss; Canfora - Leccese, *Condizionabilità sociale*, Working paper, 2022, e poi *amplius* dei medesimi I. Canfora, V.S. Leccese, *La sostenibilità sociale nella PAC*, in *Rivista di diritto agrario*, 2022.

gati in allevamenti intensivi.

Il tema riguarda prevalentemente i luoghi di detenzione degli animali da reddito impiegati nel settore agroalimentare così come negli allevamenti destinati alla produzione di pellicce o altri derivati per l'industria della moda. In tali contesti, le condizioni di sovraffollamento, la scarsa igiene e salubrità dei luoghi, che si accompagnano alla costrizione fisica degli animali e la contiguità con i lavoratori, determinano aumenti dei livelli di zoonosi.

Non si contano, ormai, gli studi che confermano il legame, per la verità pregiudizievole, che si instaura tra il lavoro in allevamenti intensivi e mattatoi e condizioni dei lavoratori. Le problematiche si risolvono in pregiudizi fisici e psichici per i medesimi, e ciò vale sia quando le regole non sono rispettate ma purtroppo anche quando le regole sono rispettate. In tutti i casi, infatti, i dati esistenti, provenienti da vari Paesi, confermano che nel settore del lavoro in allevamenti e mattatoi vi sono sia un alto tasso di *turnover* sia un livello di assenteismo superiori alla maggior parte degli altri comparti del settore lavorativo.

Tale situazione si accentua laddove il benessere degli animali è particolarmente contratto: anche le condizioni di lavoro delle persone sono sovente trascurate con scarsa attenzione per i diritti umani, in quanto vi è una generale limitazione dei diritti dei soggetti (umani e non umani) ritenuti meri strumenti di produzione di reddito. Ciò determina un aumento dei rischi di patologie per gli addetti¹¹. È evidente che la prospettiva

One health, delineata nell'ambito degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SGDs)¹², è del tutto frustrata.

Anche rispetto a questo tema vi sono vari livelli di analisi e di intersezione. Senza pretesa di esaustività, basterà citarne, in questa sede:

(1) *il legame tra benessere degli animali da reddito, salute dei lavoratori e rischi di zoonosi e spilling per la collettività:*

quanto ai danni fisici, numerosissimi, hanno dimostrato la varietà e ampiezza dei rischi professionali che corrono i lavoratori degli allevamenti intensivi e dei mattatoi. Tra essi sono inclusi: rumore intenso che può provocare una perdita dell'udito; temperature estreme e rischi di congelamento e ipotermia; disturbi muscoloscheletrici degli arti superiori; esposizione a sostanze chimiche aggressive e a batteri, virus, funghi ed ectoparassiti¹³.

(2) *il legame tra le condizioni di vita ed utilizzo degli animali ed il benessere psichico dei lavoratori:*

il livello di benessere degli animali destinati alla produzione alimentare è direttamente legato al benessere psichico dei lavoratori impiegati in tali attività. Ciò è confermato da ampie ricerche che hanno evidenziato che le persone che lavorano in contesti in cui il livello di benessere degli animali è ridotto - anche laddove ci si muova nel rispetto delle norme in materia (si prendano ancora una volta gli allevamenti intensivi nei quali gli animali sono stabulati o costretti a condizioni

(¹¹) J.A. Casey, F.C. Curriero, S.E. Cosgrove, K.E. Nachman, B.S. Schwartz, *High-density livestock operations, crop field application of manure, and risk of community-associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus infection*, in Pennsylvania. *JAMA Intern Med.*, 2013 Nov 25;173(21):1980-90. doi: 10.1001/jamainternmed.2013.10408. PMID: 24043228; PMCID: PMC4372690 (elevated rates of infection in study of nearly 450,000 Pennsylvania residents); C. Hribar, Nat'l Assoc. of Local Bds. of Health, *Understanding Concentrated Animal Feeding Operations and Their Impacts on Communities* 10 (2010), Centers for Disease Control and Prevention; Sul punto si veda anche lo studio condotto dalla Commissione Europea, *The Hidden Health Impact of Industrial Livestock Systems - Transforming Livestock Systems for Better Human, Animal and Planetary Health*, 2015, disponibile in https://knowledge4policy.ec.europa.eu/publication/hidden-health-impacts-industrial-livestock-systems-transforming-livestock-systems_en.

(¹²) Per *One Health Approach* si intende lo sforzo collaborativo tra diverse discipline, volto ad ottenere un ottimale livello di salute, tanto dell'uomo (*human health*), quanto degli animali (*animal health*) e dell'ambiente (*environment health*). Sul punto si veda I. Othieno, *Animal Welfare in the Context of Sustainable Development Goals (SDGs)*, April 2020, Nairobi, in <https://www.woah.org/app/uploads/2021/08/3-i-otieno-unep--sdg-apr2021.pdf>

(¹³) Cfr. con riferimento alla Francia si consulti il documento dal titolo *État de santé des salariés de la filière viande du régime agricole en Bretagne Relations avec leurs contraintes de travail physiques, organisationnelles et psychosociales Rapport-Enquête épidémiologique*, a cura dell'Institut Superior de Santé, 2016, ISBN : 978-2-11-097102-9, reperibile su [074000668.pdf \(vie-publique.fr\)](https://www.vie-publique.fr/ressources/074000668.pdf). Esso segue il rapporto voluto dalla Mutualité Sociale Agricole (MSA), datato 2005, dal titolo *Santé et travail dans l'industrie de la viande*- c.d. Rapport Stivab, confermandone a distanza di oltre dieci anni i dati preoccupanti. Dati analoghi sono stati raccolti con riferimento agli Stati Uniti, cfr. R.S. Abate (ed.), *What Can Animal Law Learn from Environmental Law?* Second edition. Washington, D.C: Environmental Law Institute, 2020. Print.

di vita particolarmente inadatte alle loro qualità etologiche) - soffrono sovente di disagi psichici legati alla convivenza quotidiana con la sofferenza di altri esseri viventi. È evidente, infatti, che il rispetto formale delle normative in tema di benessere degli animali non elide la componente di privazione e disagio, riducendola esclusivamente nell'alveo della liceità giuridica. Il termine che esprime sovente la condizione dei lavoratori, utilizzato a nella letteratura americana, è quello di *zombification*¹⁴ e deriva da uno studio delle dinamiche di biofilia ed empatia¹⁵ e di come esse interagiscono con le condizioni psichiche e le abitudini sociali dei lavoratori. Negli allevamenti intensivi, infatti, la biofilia è integralmente frustrata a fronte delle condizioni del tutto artificiali in cui gli animali sono tenuti, ridotti a macchine e quindi reificati quotidianamente. Inoltre, gli animali tenuti negli allevamenti intensivi sono allevati al solo fine di provocarne poi la morte, il trasferimento al mattatoio¹⁶. I disagi che si riscontrano nei lavoratori in tali contesti sono equiparati alle patologie da PITS - *Perpetration-Induced Traumatic Stress* (PITS), molto simili a quelle dei veterani di guerra¹⁷. Si assiste, altre-

sì, all'invisibilizzazione del lavoratore confinato nell'allevamento intensivo o nel macello senza contatti con la realtà e sovente costretto in spazi delocalizzati dai contesti non solo urbani, come intuibile e comprensibile, ma più in generale sociali. A ciò si accompagna il sentimento di vergogna che spesso colpisce il lavoratore. Il *Rapport Falorni* - voluto dal ministro francese da cui prende il nome - ha analizzato a fondo queste dinamiche, evidenziando situazioni del tutto preoccupanti¹⁸. Il documento si segnala per due principali dati: (1) la conferma del rapporto tra sofferenza dell'animale e sofferenza del lavoratore; (2) la limitazione dei tempi di lavoro a fronte dell'insicurezza per i lavoratori e riduce la protezione del benessere animale¹⁹. Il report dal titolo *Santé et travail dans l'industrie de la viande* è senza dubbio il più completo relativamente alle condizioni dei lavoratori in allevamenti in Francia: tra i molti dati rilevanti, si consideri che di fronte all'esigenza, imposta dalle attività svolte, di evitare ogni forma di attaccamento agli animali, si viene a determinare un processo di diniego della realtà²⁰. Si registra, altresì, il pesante dato che vede, da un lato, sacche di

(¹⁴) Cfr. S. Marek Muller, *Zombification, Social Death, and the Slaughterhouse: U.S. Industrial Practices of Livestock Slaughter*, in *Journal of American Studies*, *Mid-American Studies Association*, Volume 57, Number 3, 2018, pp. 81-101; H. Kyle Landis-Marinello, *The environmental effects of cruelty to agricultural animals*, in *106 Mich. L. Rev. First Impressions* 147 (2008); H. Park, M.S. Chun, Y. Joo, *Traumatic Stress of Frontline Workers in Culling Livestock Animals in South Korea*, in *Animals*, 2020, 10/19, doi: 10.3390/ani10101920. PMID: 33086638; PMCID: PMC7603362. Si veda anche il Report condotto da Animal Rights Watch, *Blood, sweat and fear, Workers' Rights in U.S. Meat and Poultry Plants*, 2005.

(¹⁵) Il termine biofilia, che sarebbe stato utilizzato per la prima volta da Fromm, è poi assunto nello studio dell'etologia e psicologica e viene oggi definito come amore per la vita, tendenza innata a concentrare il proprio interesse sulla vita e sui processi vitali Cfr. E. O. Wilson, *Biofilia, il nostro legame con la natura*, 2021, Piano B.

(¹⁶) Cfr. B. Gustafsson, *The Health and Safety of Workers in a Confined Animal System*, 49 *Livestock production science* 191, 194 (1997): «Slaughterhouse employees in the US noted that abattoir workers view, on a daily basis, large-scale violence and death that most of the American population will never have to encounter (...). In present-day livestock farming with large herds, many animals per man, high working speed, and great economic values at stake, the mental load can be heavy and result in great stress, especially for people working alone. Frequent stress situations increase the risk of accidents, injuries and in the long run mental ill-health. The safest work is performed if the herdsman does not have too many animals to handle, if he is relaxed and work slowly and quietly and is consistent in his behaviour. The problem of accident prevention is complex and requires a cooperation of the engineers planning farm buildings, the occupational safety and health service, education»; si veda anche il docufilm *Fast Food Nation* reperibile su <http://www.imdb.com/title/tt0460792/>; J. Dillard, *A Slaughterhouse Nightmare: Psychological Harm Suffered by Slaughterhouse Employees and the Possibility of Redress through Legal Reform*, in *Georgetown Journal on Poverty Law & Policy*, Forthcoming, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1016401>.

(¹⁷) E. Cudworth, *Killing animals: sociology, species relations and institutionalized violence*, *The Sociological Review*, Vol.63/1, 2015, pp.1-18; R. M. McNAIR, *Perpetration-induced traumatic stress: The psychological consequences of killing*, Praeger Publishers/Greenwood Publishing Group, 2002.

(¹⁸) *Rapport fait au nom de la Commission des affaires économiques, sur la proposition de loi relative au respect de l'animal en abattoir* (n° 4203), par m. Olivier Falorni.

(¹⁹) In Spagna è obbligatoria la video sorveglianza quale fattore di protezione del lavoratore, innanzitutto, nonché dell'animale.

(²⁰) Cfr. ancora il Rapport STIVAB volto da MSA: «*Pour faire face à ces conflits internes, les employés d'abattoirs ont recours à « un processus psychologique de "déli" de réalité*». V. anche J. Porcher, «*Tu fais trop de sentiment*», «*Bien-être animal*», *répression de l'affectivité, souffrance des éleveurs*, in *Travailler*, 2002/2 (n° 8), pp.111-134, Éditions Martin Média ISSN 1620-5340, ISBN 2914649053 DOI10.3917/trav.008.0111.

pesante illegalità, dall'altro il fatto che le imprese tendono al contrario a incentivare in forma succedanea (attraverso premi economici o parziali riduzioni dell'orario lavorativo) coloro che lavorano in contesti di allevamento intensivo o mattatoi, anche a fronte della ritrosia di molti lavoratori a proporsi per tali attività. Gli studi sociologici evidenziano invece un approccio sociale stigmatizzante nei confronti di coloro che lavorano in attività aventi a che fare con l'uccisione di animali²¹.

(3) Effetti dell'abitudine alla violenza: dalla violenza (legale) sugli animali alla violenza sulle persone:

numerosi studi confermano in modo univoco non solo l'effetto traumatico della convivenza degli uomini con la sofferenza animale, ma anche il fatto che, si determina una "abitudine alla violenza" per i lavoratori che operano in allevamenti intensivi. Tale effetto si verifica sia quando in questi luoghi si praticano attività illegali, in quanto non del tutto conformi alle normative di settore di volta in volta applicabili, sia quando si operi nel rispetto delle regole esistenti le quali, tuttavia, intrinsecamente legittimano comportamenti violenti. Sarebbe, in particolare, confermato che il livello di criminalità verso le persone (in particolare i casi di violenza domestica) è maggiore in contesti in cui sono presenti lavoratori impiegati in allevamenti intensivi²². Torna

alla mente l'affermazione ovidiana secondo cui la violenza sugli animali è l'anticamera della violenza sull'uomo (*Saevitia in bruta est tirocinium crudelitatis in homine*) anche quando la violenza si realizza nel perimetro della legittimità formale²³ di dimensione relazionale dell'animale con l'uomo, che nel contesto quotidiano esprime pienamente la propria soggettività e pienezza.

Tale esito è, del resto, comune a tutti i settori produttivi e commerciali in cui l'animale è maggiormente coinvolto (i.e. turismo, moda e tessile, agroalimentare), settori che peraltro risultano particolarmente rilevanti per l'economia, la società e la cultura italiana. Si pensi al turismo, dove l'animale (ad es. il cavallo che traina i carretti nei centri cittadini) è un lavoratore/schiavo, soggetto a privazioni fisiche e psicologiche, con fenomeni di vero e proprio sfruttamento e maltrattamento che non di rado conducono alla morte²⁴; al settore agro-alimentare, dove gli animali allevati sono costretti in gabbie minuscole, privati di luce naturale, sottoposti a mutilazioni²⁵; ed infine l'industria delle pellicce che ancora oggi utilizza nel mondo milioni di animali all'anno²⁶.

Gli aspetti sin qui ricordati confermano insieme l'importanza della dimensione *One Health*, che richiede di valutare la sostenibilità in ottica pantografica anche laddove si consideri l'obiettivo relativo alla salubrità e dignità del lavoro²⁷.

(²¹) E. Bottacchio, A. Zabonati, *Marti Kheel, Nature Ethics: An ecofeminist perspective*, in *Femminismo e questione animale*, DEP (Deportate, esuli, profughe) - Università Ca' Foscari Venezia, n. 23, 2013

(²²) A. Gray, R. Hinch (eds) *A Handbook of Food Crime: Immoral and Illegal Practices in the Food Industry and What to Do about Them*. 1st ed., Bristol University Press, 2018. JSTOR, <https://doi.org/10.2307/j.ctt22rbk9t>. Accessed 11 July 2024., in particolare il contributo di H. S. James, *Chapter 4, Ethical challenges facing farm managers*. Sull'abitudine agli atti di violenza che si viene a determinare negli allevamenti intensivi, anche laddove non vi siano pratiche illegali ma condotte poste in essere in modo conforme alle norme di legge, cfr. A. J. Fitzgerald, L. Kalof, T. Dietz, *Slaughterhouses and Increased Crime Rates: An Empirical Analysis of the Spillover From "The Jungle" Into the Surrounding Community*, in *Sage Journals*, Vol. 22, issue 2. Più ampiamente, per un'analisi del tema con riferimento agli allevamenti intensivi destinati al consumo alimentare cfr. National Link Coalition, *The National Resourcer Center on The Link between Animal Abuse and Human Violence*, 2008, disponibile qui: <http://nationallinkcoalition.org/wp-content/uploads/2013/01/Link-SummaryBooklet-16pp.pdf>; P. Arkow, *Understanding The Link between Violence to Animals and People: A Guidebook for Criminal Justice Professionals*, National District Attorneys Association and American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA) 2014.

(²³) R. Gleyzer, A.R. Felthous, C.E. Holzer, *Animal cruelty and psychiatric disorders*, in *The journal of the American Academy of Psychiatry and the Law*. 30. 257-65, 2002.

(²⁴) D. Cerini, *Tutela del benessere animale e attività turistiche*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 2023, 3(3), pp. 807-874;

(²⁵) D. Cerini, *Sicurezza degli alimenti tra sostenibilità, benessere animale e gestione assicurativa dei rischi*. In M. Torsello, G. Guerra (a cura di), *Prospettive e temi per un corso di diritto agroalimentare transnazionale e comparato*, cit., pp. 197 ss.

(²⁶) M.Á. Gardetti, *Sustainability in the Textile and Fashion Industries: Animal Ethics and Welfare*. In S. MUTHU, (eds) *Textiles and Clothing Sustainability. Textile Science and Clothing Technology*. Springer, Singapore, 2017. https://doi.org/10.1007/978-981-10-2182-4_2; Sul tema si veda anche S. Mukherjee, *Environmental and social impact of fashion: Towards an eco-friendly, ethical fashion*, in *International Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies*, 2.3 (2015): 22-35.

(4) Utilizzo di animali e salvaguardia di usi e contesti di comunità locali:

il proliferare degli allevamenti intensivi provoca altresì la progressiva scomparsa degli allevamenti familiari e locali, andando a limitare conseguentemente il mantenimento delle tradizioni a questi ultimi legate. Va detto, in ogni caso, che questo assunto nasconde in realtà un *bias*: se da un punto di vista quantitativo non vi sono dubbi che gli allevamenti intensivi utilizzano più animali, abbassando così i costi di produzione a discapito dell'innalzamento condizioni di vita, il livello di sofferenza individuale, cioè dei singoli animali, non viene necessariamente ridotto negli allevamenti di più ridotte dimensioni. Anche in questi luoghi infatti, le pratiche di allevamento o uccisione domestica restano particolarmente cruenti.

4.- Il problema degli allevamenti intensivi in una prospettiva non antropocentrica: gli animali come destinatari diretti delle tutele in chiave di SDGs?

È del tutto ovvio che il tema della produzione della carne cellulare si interseca, si interseca con le sempre più frequenti discussioni in tema di come provvedere alla tutela degli animali, in particolare quelli d'allevamento intensivo, questi ultimi rappresentano il maggior numero (impressionante numero) di animali, peraltro di varie specie, utilizzati per la produzione agroalimentare, sia per i loro prodotti derivati (uova, latte, e così via) sia, carne.

Appare quantomeno singolare che nella genesi della normativa italiana in tema di carne coltivata, su cui si tornerà poco oltre, sia del tutto assente - e lo confermano sia i lavori preparatori che l'analisi d'impatto - qualunque riferimento e/o dato relativo al benessere degli animali da allevamento; nessun accenno viene dedicato alla possibilità che la produzione di carne coltivata si traduca nella riduzione del numero di animali allevati e destinati alla macellazione. Si tratta di un aspetto che, privato dei suoi elementi etico-morali,

è di estrema importanza sul piano giuridico in quanto la posizione degli animali è oggi tutelata sia dal diritto sovranazionale sia nel diritto interno.

Invero, tanto l'Unione Europea quanto la nostra Costituzione, come riformata dalla Legge costituzionale 1/2022, prevedono una tutela diretta degli animali *ex se*, quali esseri senzienti e che formano parte integrante della società.

Pertanto, vale la pena di indicare, innanzitutto, come la "questione" animale entri a pieno titolo nella sostenibilità sociale.

La società deve essere considerata come un insieme di individui o parti, uniti da rapporti di varia natura, tra cui si instaurano forme di cooperazione, collaborazione e divisione dei compiti, che assicurano la sopravvivenza e la riproduzione dell'insieme stesso e dei suoi membri. Il tipo di società più semplice è dato dal gruppo domestico o famiglia.

Come noto, anche nella dimensione filosofica, la componente sociale assume un ruolo focale. Hobbes fu il primo ad affermare che l'uomo non è socievole per natura, ma lo diventa in seguito a un ragionamento e ad un calcolo di vantaggi: una società pacifica offre infatti all'individuo le maggiori opportunità di sopravvivenza. Partendo da tali presupposti, si può affermare che, da un punto di vista sociologico, e nella sua dimensione filosofica, gli animali facciano parte della società. Gli animali domestici, in particolare, entrano anche in quella che è considerata la prima forma di società, ossia la famiglia, tanto che in più di un ordinamento essi sono inseriti nel nucleo familiare o in corrispondenti entità aventi valenza normativa o fiscale. Partendo da tali presupposti, e ricordando che la sostenibilità sociale assume una dimensione pantografica, si ritiene di poter (e dover) prendere in considerazione, oltre alla specie umana, altre specie meritevoli di tutela *diretta* in chiave di sostenibilità sociale superando la prospettiva meramente antropologica, ormai impercorribile a fronte della rilevanza, anche giuridica, dell'approccio *One Health*. In questa chiave di lettura, la tutela del benessere degli animali perde

(27) N.I.R.D.A. - Nucleo Investigativo per i Reati a Danno degli Animali, che opera in riferimento alla normativa prevista dalle legge n. 189 del 2004 «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate»; F. Sorcinelli, *Zoantropologia della devianza. Introduzione alle linee guida in materia di determinazione della pena, sospensione della pena, messa alla prova nei procedimenti penali per maltrattamenti e/o uccisione di animali e/o altre ipotesi di reato contro gli animali*, Aprile 2018, LINK ITALIA (APS), disponibile qui: <https://www.link-italia.net/>; A. Magnaro, F. Sorcinelli, M. Tettamanti, *Abusi su animali e abusi su umani. Complici nel crimine*, in *Rassegna Italiana di Criminologia* - Anno VI n. 4/2012.

la sua funzionalità rispetto alla salvaguardia dell'ambiente (nel quale vive l'uomo) e delle persone.

Del resto, tale impostazione sembra avallata proprio dalle normative UE più recenti che inseriscono tra i parametri di valutazione della sostenibilità anche il benessere animale. L'idea di progresso sostenibile ed inclusivo che si persegue, dunque, deve tener conto anche sul piano giuridico della posizione di "altri" soggetti che interagiscono con l'uomo, ossia gli animali.

Si faranno solo due esempi che confermano tale prospettiva:

a) La Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (30.3.2022, doc. COM(2022) 143 final) evoca, oltre ai doveri in capo ai professionisti di non incorrere in pratiche commerciali scorrette e sleali, legate al diritto ad una corretta informazione da parte del consumatore, la responsabilizzazione di quest'ultimo al fine di poter porre in essere scelte consapevoli e, appunto, responsabili ossia orientate alla sostenibilità (cfr. doc. COM 2022/0092(COD)). Da qui il Considerando 1, paragrafo 3, che menziona espressamente la posizione degli animali indicando che «Anche le informazioni sulla sostenibilità sociale dei prodotti fornite dai professionisti, quali le condizioni di lavoro, i contributi di beneficenza o il benessere degli animali, dovrebbero evitare d'indurre in errore i consumatori»: la previsione appare di fondamentale importanza, pur essendo inserita

nella parte introduttiva e non normativa della direttiva²⁸. Per la prima volta, infatti, si indica in modo chiaro ed inequivoco che la salvaguardia del benessere degli animali ha valenza autonoma e rientra a pieno titolo nella valutazione di sostenibilità; dal che, il c.d. *humane washing* - i.e. l'indicazione non veritiera di un atteggiamento rispettoso del citato benessere da parte del professionista - potrà essere qualificata come pratica commerciale scorretta, sottraendo la valutazione sul benessere animale dalla discrezionalità del giudice o del valutatore, a fronte di una preventiva e chiara indicazione legislativa;

b) il benessere degli animali è tenuto in considerazione come elemento di valutazione del rispetto dei parametri di sostenibilità in capo alle imprese. Il riferimento principale va alla Direttiva sulla Corporate Sustainability Due Diligence ("CSDDD" o CS3D), che delinea i requisiti e le misure di *due diligence* (in accordo con quanto previsto dalla Direttiva (UE) CSRD) che le aziende devono implementare per prevenire, mitigare e rimediare agli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente con riferimento alle operazioni proprie e dei partner commerciali. Si consideri, infatti, che la CDDSD riprende, nell'ambito della prospettiva *One Health* e dei doveri di controllo delle imprese sulla catena di produzione e di servizi, il riferimento alla posizione degli animali (v. doc. P9_TA(2024)0329, European Parliament legislative resolution of 24 April 2024 on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on Corporate Sustainability Due Diligence and amending

⁽²⁸⁾ Si veda altresì il testo integrale del citato Considerando 1 ed ivi il diretto riferimento alla rilevanza delle informazioni sul benessere degli animali quale indicazione rilevante ai fini della valutazione della sostenibilità: «Considerando quanto segue: (1) È opportuno introdurre nella normativa dell'Unione in materia di tutela dei consumatori norme specifiche volte a contrastare le pratiche commerciali sleali che impediscono ai consumatori di compiere scelte di consumo sostenibili, quali le pratiche associate all'obsolescenza precoce dei beni, le dichiarazioni ambientali ingannevoli ("greenwashing"), i marchi di sostenibilità o gli strumenti di informazione sulla sostenibilità non trasparenti e non credibili. L'introduzione di siffatte norme consentirebbe agli organi nazionali competenti di far fronte efficacemente a tali pratiche. La garanzia che le dichiarazioni ambientali sono eque permetterà ai consumatori di scegliere prodotti che siano effettivamente migliori per l'ambiente rispetto ai prodotti concorrenti. Sarà così incoraggiata la concorrenza spingendo verso prodotti più ecosostenibili, con conseguente riduzione dell'impatto negativo sull'ambiente. (2) È opportuno introdurre le nuove norme mediante sia la modifica degli articoli 6 e 7 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 21 relativi alle pratiche commerciali che, in base a una valutazione delle circostanze del caso, sono da ritenersi ingannevoli e quindi vietate, sia la modifica dell'allegato I della stessa direttiva, con l'aggiunta di pratiche ingannevoli specifiche che sono considerate sleali in ogni caso e quindi vietate. (3) Al fine di dissuadere i professionisti dall'ingannare il consumatore per quanto concerne l'impatto ambientale o sociale, la durabilità o la riparabilità dei loro prodotti, anche mediante la presentazione generale del prodotto, è opportuno modificare l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2005/29/CE aggiungendo l'impatto ambientale o sociale, la durabilità e la riparabilità all'elenco delle caratteristiche principali del prodotto rispetto alle quali le pratiche del professionista possono essere considerate ingannevoli in base a una valutazione delle circostanze del caso. Anche le informazioni sulla sostenibilità sociale dei prodotti fornite dai professionisti, quali le condizioni di lavoro, i contributi di beneficenza o il benessere degli animali, dovrebbero evitare d'indurre in errore i consumatori».

Directive (EU) 2019/1937 (COM(2022)0071 - C9-0050/2022 – 2022/0051(COD)), sub 14: «Due diligence requirements under this Directive should contribute to achieving the objectives of the EU Action Plan Towards Zero Pollution for Air, Water and Soil, of creating a toxic-free environment and of protecting the health and well-being of people, animals and ecosystems from environment-related risks and negative impacts» e sub 35: «This Directive acknowledges the 'One Health' approach as recognised by the World Health Organization, an integrated and unifying approach that aims to sustainably balance and optimise the health of people, animals and ecosystems. The 'One Health' approach recognises that the health of humans, domestic and wild animals, plants, and the wider environment, including ecosystems, are closely interlinked and interdependent»²⁹.

Di tali indicazioni si trova del resto già traccia in vari regolamenti di fondi di investimento, anche legati a prodotti assicurativi, nei quali vi è specifica indicazione al tema della valutazione del benessere animale da parte delle imprese³⁰.

Per comprendere meglio si ripercorreranno, brevemente, alcuni punti cardinali del diritto rispetto alla posizione degli animali nel diritto europeo (a) ed italiano (b).

(a) *Gli animali nel diritto europeo*

Il diritto dell'Unione Europea prescrive chiaramente che nella fase dell'allevamento, sia per gli animali da carne e consumo diretto, sia per quelli che producono prodotti destinati al consumo quali uova o carne, è necessario rispettare il vincolo del c.d. benessere degli animali. L'esigenza di rispetto non è motivata solo da considerazioni etiche, ma è un vero e proprio dovere giuridico. Infatti sin dal 2007, l'art.13 del

Trattato di Lisbona - il Trattato UE da molti considerato quasi una costituzione europea insieme alla Carta dei diritti fondamentali - Trattato sottoscritto dai paesi membri, ha ufficialmente riconosciuto agli animali lo status di esseri senzienti, impegnando anche gli Paesi membri ad adoperarsi per adottare politiche il più possibile rispettose del loro benessere. L'intero settore delle normative sul benessere degli animali da allevamento si dovrebbe allineare a tale imperativo, oltre a tener conto del cambio di registro che l'idea di One Health, coordinata con gli obiettivi di sostenibilità sociale (sul presupposto che della società fanno parte *anche* gli animali), richiede di porre in essere abbandonando la monolitica prospettiva antropocentrica: l'effettiva tutela, nell'ambito delle PAC, resta però del tutto minimale³¹.

Nonostante il significativo passo avanti rappresentato dal riconoscimento degli animali come esseri senzienti e il benessere degli animali come scopo a cui deve ambire l'Unione e che gli stati devono rispettare, si tende ancora troppo spesso a trascurare il benessere degli animali di allevamento.

Considerando gli scenari concreti, infatti, gli allevamenti industriali riducono gli animali a mere macchine, sottoposti a condizioni di vita di estrema costrizione fisica e disagio psicologico; gli animali sono costretti in gabbie strettissime o confinati in spazi ridotti dove trascorrono una vita breve quanto dolorosa, durante la quale sono sovente sottoposti anche a mutilazioni. In molti allevamenti intensivi si iniettano agli animali, a intervalli regolari, vaccini e antibiotici, sostanze potenzialmente nocive per chi ne consumerà la carne. Solo negli Stati Uniti, l'80% dei vaccini prodotti è destinato al settore dell'allevamento, e i dati relativi alla Germania mostrano che gli antibiotici per uso veteri-

⁽²⁹⁾ Così la Directive of the European Parliament and of the Council on Corporate Sustainability Due Diligence and amending Directive (EU) 2019/1937 (COM2022)0071 – C9-0050/2022 – 2022/0051(COD)). Come illustrato nella Relazione della Commissione alla proposta, «the CSDDD would introduce requirements for companies to identify and prevent, bring to an end, or mitigate the actual and potential impacts of their activities on the environment and on human rights abuses. It would oblige them to conduct due diligence not just on their own operations, but also on the activities of their subsidiaries and other entities in their value chains with which they have direct and indirect established business relationships. They would need to develop and implement 'prevention action plans', obtain contractual assurances from their direct business partners that they will comply with the plans, and subsequently verify compliance».

⁽³⁰⁾ V. in questo senso *International Finance Corporation, Report on IFC Practices for sustainable investment in private sector livestock operation*, 2022, passim; FNSF, *The importance of animal rights and meat production for ESG focused investors*, 1.8.2023; J. Fernandez Mateo, A. J. Franco Barrera, *Animal welfare for corporate sustainability: the business benchmark on farm animal welfare, farm*, in *Journal of Sustainability Research*, 2020, 2, (3).

⁽³¹⁾ Per altri rilievi sia consentito rinviare a quanto già illustrato in M. Torsello, G. Guerra (a cura di), *Prospettive e temi per un corso di diritto agroalimentare transnazionale e comparato*, cit.

nario utilizzati ogni anno sono pari a 1700 tonnellate, a fronte delle circa 300 tonnellate destinate all'uomo. Quanto visto, a voler riportare tutto come quasi sempre accade nella prospettiva antropocentrica, ha poi un legame diretto con il diritto e la tutela della salute dell'uomo.

Le pessime condizioni di allevamento, di trasporto e di uccisione degli animali, il mancato rispetto della biodiversità e l'uso massiccio di antibiotici aumentano i rischi per la salute degli animali e per chi li consuma. In altri termini, il rispetto del benessere degli animali non è un'opzione, o un imperativo solo etico ma ha rilevanza e portato giuridico nonché ricadute sulla sicurezza alimentare in un'ottica che è anche intuitiva da comprendere ed assimilare.

È dunque fondamentale osservare le regole e le responsabilità che sottendono alla protezione del benessere animale anche perché esso è propedeutico al benessere di chi consuma prodotti derivati da animali³².

Di converso, è dimostrato, sempre in un'ottica del tutto antropocentrica, che il rispetto e la tutela del benessere dell'animale incidano in modo positivo sulla qualità dei prodotti che derivano dall'animale stesso, sia in caso di macellazione, sia in caso di produzione di altri alimenti di derivazione animale che siano destinati al consumo (si pensi ad esempio alle uova). In altri termini, il benessere dell'animale durante l'allevamento è funzionale a una migliore qualità del cibo che verrà prodotto grazie all'animale. Insomma, animali meno stressati, "meglio trattati", sono anche animali più sani! C'è poi un secondo versante, ossia quello delle zoonosi che derivano dalla detenzione di animali, sia in allevamenti, specialmente intensivi, sia in altri contesti quali i *fresh* o *wet market*: la maggior parte delle epidemie degli ultimi decenni deriva da zoonosi e dal passaggio interspecie delle patologie, sviluppatasi proprio in questi luoghi.

I rischi di zoonosi avrebbero dovuto essere evitati in Europa, proprio in base al sistema dei controlli sulle condizioni in generale di igiene e salubrità dei luoghi destinati all'allevamento. Ma sappiamo che anche

questo aspetto a volte è deficitario. E del resto i focolai da ultimo registrati in europa si legano proprio a contesti tragicamente sovraffollati e insalubri, quali i mattatoi, dove animali e uomini condividono spesso le stesse tristi sorti di costrizione e mancanza di qualunque forma di benessere, un po' come accade spesso tra carcerati e carcerieri.

(b) *Gli animali nel diritto italiano tra art.9 della Costituzione e leggi ordinarie*

L'art. 9 della Carta Costituzionale, come novellata dalla legge cost. 11 febbraio 2022, n. 1, prevede, nella parte di nostro interesse, quanto segue: «*La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali*».

L'art. 9 Cost. chiama il legislatore a disciplinare i modi e le forme di tutela degli animali è apparsa fin da subito a dir poco rivoluzionaria e nella sua funzione e nella sua formula, portando per la prima volta gli animali (non umani) nella Costituzione.

Come sottolineato da Franco Frattini, allora Presidente del Consiglio di Stato, in un suo discorso dell'8 giugno 2022, «la riforma costituzionale che ha riconosciuto la tutela degli animali quale valore primario del nostro ordinamento [...] è norma di grande civiltà giuridica [dato che con essa] si stabilisce la centralità e la statualità della protezione: non c'è più un luogo in Italia dove gli animali possono essere maltrattati»³³.

Nel testo dell'art. 9 Cost. gli animali non vengono considerati soltanto come *meri componenti* dell'ambiente, dell'ecosistema, o della fauna che forma la biodiversità – nonostante non vi sia alcun dubbio che gli animali siano parte, così come lo è del resto anche la specie umana, e dell'ambiente, e della biodiversità e, ugualmente, dell'(degli) ecosistema(i) – ma emergono (anche) come diretti destinatari di un obbligo di tutela da parte del legislatore.

Da ciò si evince che la scelta del legislatore costituzionale è stata inequivocabilmente quella di considerare il valore del rispetto e della tutela degli animali (non umani) in modo autonomo rispetto ad altri valori a esso contigui e parzialmente sovrapponibili. Lo scopo

(³²) J. Hoorfar - K. Jordan - F. Butler - R. Prugger, *Food Chain Integrity: A Holistic Approach to Food Traceability, Safety, Quality, and Authenticity*, Woodhead Pub. Ltd: Oxford, UK; Philadelphia, PA, USA, 2011.

(³³) Il passaggio è tratto dalla relazione di apertura presentata da Franco Frattini al Convegno tenutosi presso il Consiglio di Stato dal titolo «*I diritti degli animali nella recente riforma costituzionale*» (8 giugno 2022).

di tale riforma è stato quello di assumere il benessere animale a presupposto di un nuovo principio costituzionale - che alcuni chiamano appunto principio animalista³⁴ - il quale, a differenza del valore sottostante, che resta tutto all'interno della sfera etica, è oggi norma giuridica cogente. Corollario di tale principio è che la tutela degli animali, quali esseri senzienti, sia perseguita e garantita la tutela da parte di tutti i soggetti dell'ordinamento³⁵, e in primo luogo da parte dei poteri pubblici, la cui azione è costantemente soggetta, nello Stato di diritto, al rispetto delle superiori norme costituzionali.

L'enunciazione di un autonomo principio animalista, dunque, si aggiunge alle altre previsioni della riforma costituzionale del 2022 che impongono di tutelare «l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni», con l'effetto di potenziare la protezione del mondo animale che già quelle previsioni erano, da sole, in grado di assicurare.

Si deve ricordare, infatti, che l'*ambiente* come valore e come bene si lega (anch'esso) alla posizione degli animali e al loro benessere: la conferma costituzionale del dovere di garantire una tutela dell'ambiente - già invero insediata nel patrimonio giurisprudenziale e

culturale italiano - ricade inevitabilmente sugli animali che lo occupano, richiamando in particolare l'attenzione sulle pratiche sostenibili e su tutte quelle azioni che limitino l'impatto antropico. In particolare, proprio in quegli stessi settori che più spesso vedono coinvolti animali - quali la produzione agroalimentare, il settore del *textile* per la moda e l'arredo, ma anche le attività turistiche - il grado di benessere degli animali impiegati dall'uomo va di pari passo con la salvaguardia dell'ambiente stesso. In altri termini, atteggiamenti e attività attente al benessere degli animali si rivelano quasi sempre anche benefiche per l'ambiente.

Biodiversità, da un lato, ed *ecosistemi*, dall'altro, a loro volta ricevono espressa e autonoma menzione nel testo costituzionale novellato quali oggetti di tutela, e presuppongono anch'essi l'attenzione per la protezione della sfera animale. È quasi superfluo ricordare che la biodiversità rappresenta la ricchezza di forme vitali animali e vegetali in un dato spazio e si regge anch'essa sul rispetto delle condizioni di vita di tutti gli esseri viventi al fine di garantirne la sopravvivenza e la sussistenza³⁶. La presenza di biodiversità è, a sua volta, essenziale per la sopravvivenza degli ecosistemi, i quali sono individuati (nella letteratura scientifica che non vi è spazio ora per identificare in termini più

⁽³⁴⁾ Discorre dell'introduzione di un "principio animalista" D. Granara, *Il principio animalista nella Costituzione*, in *DOPCE online*, n. 2/2023, pp. 857 ss., superando l'atteggiamento più prudente di altri autori (ad esempio R. Bifulco, *Prmissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell'ambiente*, in *federalismi.it* - paper, 6 aprile 2022, p. 6; Id., *La legge costituzionale 1/2022: problemi e prospettive*, in *Analisi giuridica dell'economia*, n. 1/2022, p. 19).

⁽³⁵⁾ Da ultimo è M. Luciani, *Ogni cosa al suo posto*, Giuffrè, Milano, 2023, pp. 101-104 a ricordarci con il massimo rigore che i "valori" sono il riferimento, esterno al mondo del diritto, cui i "principi" costituzionali possono orientarsi, ma che non fanno parte delle costituzioni. Solo questi ultimi - i "principi" - sono norme giuridiche positive cogenti che richiedono osservanza; mentre i primi - i "valori" - sono i semplici presupposti delle norme giuridiche costituzionali, ai quali si può eventualmente aderire ma a cui non è necessario sottostare. Discorre invece, di un nuovo "valore" costituzionale volto alla tutela degli animali G. Alpa, *Note sulla riforma della Costituzione per la tutela dell'ambiente e degli animali*, in *Contratto e impresa*, n. 2/2022, pp. 362 e 368.

⁽³⁶⁾ Cfr., per un commento più ampio sull'intero articolato dell'art. 9 della Costituzione, M. Delsignore - A. Marra - M. Ramajoli, *La riforma costituzionale e il nuovo volto del legislatore nella tutela dell'ambiente*, in *RGA*, 1/2022, ed ivi in particolare p.10: «Il riferimento alla biodiversità costituisce, invece, un sicuro richiamo all'ordinamento europeo che rappresenta ormai un costante interlocutore per il legislatore nelle scelte di tutela dell'ambiente e che, proprio nel momento in cui si scriveva la riforma costituzionale, alla biodiversità ha dedicato un piano ambizioso e di lungo termine con l'adozione della strategia sulla biodiversità per il 2020». Pur non essendo questa la sede per introdurre specifici riferimenti scientifici, su cui le scriventi non avrebbero nemmeno adeguata competenza, sia consentito rammentare in estrema sintesi che il termine biodiversità (traduzione dall'inglese *biodiversity*, a sua volta abbreviazione di *biological diversity*) fu utilizzato sin dal 1988 dall'entomologo americano Edward O. Wilson. Dal punto di vista scientifico, la biodiversità può essere definita come la ricchezza di vita sulla terra: piante, animali e microrganismi, geni che essi contengono, e che compongono tutti insieme i complessi ecosistemi che essi costituiscono nella biosfera. Questa varietà non si riferisce solo alla forma ed alla struttura degli esseri viventi, ma include anche la diversità intesa come abbondanza, distribuzione e interazione tra le diverse componenti del sistema. In altre parole, all'interno degli ecosistemi convivono e interagiscono fra loro sia gli esseri viventi sia le componenti fisiche e inorganiche, influenzandosi reciprocamente. Infine, ci viene insegnato che la biodiversità comprende anche la diversità culturale umana, che peraltro subisce gli effetti negativi degli stessi fattori che agiscono sulla biodiversità. La biodiversità, quindi, esprime il numero, la varietà e la variabilità degli organismi viventi e come questi varino da un ambiente ad un altro nel corso del tempo. La Convenzione ONU sulla Diversità Biologica del 1992 (*Convention on Biological Diversity*) definisce, a sua volta, la biodiversità come la varietà e variabilità degli organismi viventi e

diffusi) come insiemi complessi in cui coesistono, in situazione di equilibrio, organismi viventi (parte biotica, funzionale alla biodiversità) ed ambiente fisico (parte abiotica)³⁷.

Non v'è dubbio, in definitiva, che l'art. 9 Cost., in una dimensione "ecologista", seppur ancora in parte antropocentrica, consente di individuare altri fronti che in via indiretta - dunque attraverso il richiamo agli altri beni tutelati, ossia ambiente, biodiversità, ecosistemi - portano a garantire la posizione degli animali.

Certamente, allora, si potranno valutare le sinergie e i benefici che la tutela dell'ambiente, o della biodiversità, potrebbero portare anche, in via indiretta, ad uno o molti animali, oppure ad una o molte specie di esseri viventi (compresa quella umana), e anzi tale prospettiva di indagine è di assoluta rilevanza per confermare come il nostro sistema giuridico si stia lentamente muovendo nella direzione di abbandonare una impostazione monolitica nella quale la specie umana sia l'unica rilevante; ma, si ritiene, l'ultimo periodo dell'art. 9 Cost. appare nella sua portata rivoluzionaria laddove compie un irreversibile cambio di rotta menzionando *espressamente* gli animali in sé e per sé.

L'introduzione di questo espresso riferimento ha anche un valore simbolico, perché diventa il segno dell'evoluzione della società e dei valori condivisi, a distanza di settantacinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione repubblicana.

Va, infatti, ricordato che la parola "*animali*" non com-

pariva né nella Costituzione, né nei lavori preparatori, se non con ben altro significato. Ad esempio, nelle discussioni in Assemblea Costituente relative al futuro art. 2 Cost., un deputato ricordava che l'uomo è un "animale sociale". Peraltro, se rileggiamo quegli stessi lavori preparatori, ci possiamo rendere conto di quale peso abbiano avuto le scelte lessicali, e siamo in grado di comprendere ancora meglio di quale novità, anche culturale, sia portatrice la recente riforma.

Gli animali non umani trovano così oggi un inedito spazio in Costituzione, diventando destinatari di tutela diretta e, diversamente dal passato, non più soltanto di una tutela indiretta, in funzione della salvaguardia di altri beni costituzionalmente protetti. Il che, paradossalmente, significherà che in futuro, in sede di giurisdizione comune o costituzionale, il principio animalista potrebbe entrare in potenziale conflitto con i principi della tutela dell'ambiente o della biodiversità. In quel caso, la soluzione del conflitto passerebbe necessariamente attraverso il consueto, ma sempre difficile, esercizio della tecnica, o meglio dell'arte, del bilanciamento tra principi del medesimo rango costituzionale³⁸.

Si consideri, inoltre, che nella proposta di legge n. 24 del 13 ottobre 2022 - *Modifiche al codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali nonché in materia di animali familiari* - si introduce la nozione di animale familiare come quello tenuto o destinato ad essere tenuto, senza altro fine che la compagnia. L'Art. 1 co 1 di tale proposta specifica inoltre che «La

dei sistemi ecologici in cui essi vivono, evidenziando che essa include la diversità a livello *genetico*, di *specie* e di *ecosistema*. Più precisamente, l'art.2 indica che: «Biological diversity" means the variability among living organisms from all sources including, inter alia, terrestrial, marine and other aquatic ecosystems and the ecological complexes of which they are part; this includes diversity within species, between species and of ecosystems». La *diversità di ecosistema* definisce il *numero* e l'*abbondanza* degli *habitat*, delle comunità viventi e degli ecosistemi all'interno dei quali i diversi organismi vivono e si evolvono. La *diversità di specie* comprende la *ricchezza* di specie, misurabile in termini di numero delle stesse specie presenti in una determinata zona, o di *frequenza* delle specie, cioè la loro rarità o abbondanza in un territorio o in un *habitat*. La *diversità genetica* definisce la differenza dei geni all'interno di una determinata specie; essa corrisponde quindi alla totalità del patrimonio genetico a cui contribuiscono tutti gli organismi che popolano la Terra. Si precisa che queste nozioni sono tratte da siti scientifici tra cui *BISE - Biodiversity Information System for Europe* (europa.eu).

(³⁷) Si ricorderà come il termine ecosistema fu utilizzato a partire dal 1935 per descrivere una struttura complessa composta da due parti: la comunità biologica (gli esseri viventi) o parte biotica e la parte abiotica, cioè dell'ambiente fisico. La sussistenza di biodiversità è, dunque, essenziale per l'ecosistema in quanto pur variando in numeri e specie, ogni ecosistema vede la copresenza di un numero elevato di specie di esseri viventi animali e/o vegetali.

(³⁸) Le essenziali coordinate sulla difficile arte del bilanciamento sono ora fornite dal bel contributo di M. Massa, *Il giudizio di bilanciamento: una giurisprudenza costituzionale orientata al caso? Notazioni introduttive*, in *Le fonti del diritto, il ruolo della giurisprudenza e il principio di legalità*, Quaderno n. 26 della Scuola Superiore della Magistratura, Poligrafico dello Stato, Roma, 2023, pp. 143 ss. Sia consentito fare altresì riferimento a quanto già osservato da D. Cerini, *Light up: la sperimentazione su animali sotto lente d'ingrandimento. Note a margine della sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 28 gennaio 2021-8 febbraio 2021*, in *Riv. Giur. Amb.*, 2/2021, pp. 342 ss., laddove il Consiglio di Stato confermava già, ancor prima della riforma costituzionale, che in ogni caso di conflitto tra valori e/diritto e/o interessi, il bilanciamento *non si può ridurre ad un passaggio teorico e formale e con esiti già predefiniti*.

detenzione a fine familiare di animali quali bovini, suini, ovini, caprini, equidi, conigli e volatili da cortile è consentita previa comunicazione scritta al sindaco e al servizio veterinario pubblico competenti per territorio, con la quale si escludono presenti e future commercializzazioni, cessioni a titolo oneroso e macellazioni dei medesimi animali».

Ciò che è interessante notare è che, in tale definizione, rientrano anche gli animali tradizionalmente considerati da reddito, allevati a fini alimentari, quali bovini, suini, ovini, caprini, equidi, conigli, volatili da cortile. Più nello specifico, per rendere tali animali “familiari” sarà sufficiente un colpo di penna, per così dire, cioè la comunicazione al sindaco e al servizio veterinario pubblico. La portata di tale proposta è sicuramente innovativa ma, allo stesso tempo, dovrebbe fare riflettere anche sulla posizione degli animali delle medesime specie che, invece, in quanto animali da reddito, non hanno alcuna tutela o hanno bassissime tutele.

5.- La posizione italiana: anomalie ed errori nella Legge 172/2023 in tema di divieti relativi alla produzione e al commercio di carne da colture cellulari

5.1.- Genesi e finalità della normativa italiana: tra “errori” procedurali e ideologie nazionaliste

Il 1° dicembre 2023 l'Italia ha approvato la Legge n. 172 (in G.U. n. 281 del 1° dicembre 2023, serie generale, n.281) in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari, o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati concernenti proteine vegetali. Si tratta di un testo che, nelle intenzioni dichiarate dal legislatore, mira a proteggere la salute umana e il patrimonio agroalimentare nazionale, valori che in linea del tutto teorica ed astratta è, ovviamente, assai difficile porre in discus-

sione in quanto del tutto condivisibili. Va da sé che il riferimento a tali valori e diritti, tuttavia, non può mai essere declamatorio né pretestuoso; e, soprattutto, non esime dal valutare i provvedimenti adottati in sede nazionale in un contesto più ampio di legittimità interna (con particolare riferimento al quadro normativo vigente a partire dalla più alta sede costituzionale) e alla luce del diritto europeo, posto che da esso l'Italia non può certamente prescindere come Stato membro. Tralasciando per un momento gli aspetti più pertinenti al diritto interno, ci si soffermerà ora su quelli che appaiono maggiormente rilevanti in ottica europea anche alla luce del fatto che la neonata normativa è stata curiosamente oggetto di, non una ma, ben due procedure TRIS, entrambe caratterizzate da un percorso “alterato”. Si dirà subito, infatti, che l'approvazione della Legge 172/2023 si è inserita in un iter di verifica assai peculiare³⁹. Ed infatti:

(a) il 27 luglio 2023, l'Italia notificava all'Europa l'avvio di una prima procedura TRIS avente ad oggetto un disegno di legge sul divieto di produzione e commercializzazione di carni da colture cellulari (procedura notificata TRIS 2023/0469/IT); il testo prodotto nella procedura riproduceva l'attuale contenuto della Legge 172/2023. La prima attivazione della TRIS è stata, poi, ritirata su richiesta dell'Italia nell'ottobre 2023, prima che le Istituzioni UE potessero pronunciarsi;

(b) il 1° dicembre 2023 l'Italia ha nuovamente attivato la procedura TRIS (rubricata ora con nr. not. TRIS 2023/0675/IT), *contestualmente all'approvazione della Legge 172/2023 ed alla pubblicazione della normativa in Gazzetta ufficiale*: notifica, dunque, non in via preventiva come prevede la dir. (EU) 2015/1535⁴⁰. L'attivazione di questa seconda procedura TRIS 2023/0675/IT da parte dell'Italia è stata, in ogni caso, corredata nuovamente dal testo di disegno di legge atti parl. n.1324/2023 del 19-20 luglio 2023 (sul sito UE è infatti inserito un riferimento al “draft”)⁴¹, sebbene - come detto - la Legge 172/2023 venisse contestual-

⁽³⁹⁾ Il testo di Disegno di legge allegato dallo Stato Italiano agli atti della procedura europea rubricata TRIS 2023/0675/IT del 1° dicembre 2023, riproduce integralmente nel contenuto il testo e la numerazione per articoli della Legge 172/2023 approvata in data 1° dicembre 2023: le osservazioni che seguono si applicano pertanto nel merito ad entrambi i testi.

⁽⁴⁰⁾ Come noto, la procedura TRIS prevede che gli Stati membri notifichino i loro progetti legislativi concernenti i prodotti e i servizi della società dell'informazione alla Commissione; questa poi li analizza alla luce del diritto dell'Unione europea. A questa procedura, gli Stati membri partecipano a pari merito con la Commissione e possono anche emettere i propri pareri sui progetti notificati. Nel caso in esame la procedura TRIS è stata avviata solo a seguito dell'applicazione della legge 172/2023 in G.U.

mente approvata e pubblicata in GU.

Orbene, pur non indulgiando sugli aspetti strettamente tecnico-giuridici derivanti da tali peculiarità procedurali, il richiamo ai passaggi dianzi citati appare rilevante in quanto evidenzia le criticità chiare che sussistono nel provvedimento proprio rispetto alla compatibilità della normativa nazionale con il diritto europeo. Si ricorderà, infatti, che la normativa italiana è stata approvata, come si anticipava poco sopra, avendo due dichiarate finalità tra loro ben diverse, ma non antitetiche: preservare il diritto alla salute, da un lato, e custodire il patrimonio agroalimentare italiano, dall'altro (art. 1). Pur tenendo conto della importanza di tali temi, è ben noto che l'adozione di ogni normativa, anche in sede nazionale, non può prescindere dal valutare il contemporaneo rispetto di altri beni, diritti e valori riconosciuti nel contesto non solo nazionale, ma anche comunitario. Nel necessario bilanciamento di interessi proprio il tema della salute umana (ossia una delle priorità enunciate dal legislatore in apertura della Legge 172/2023) deve tener conto (anche) di aspetti e vincoli in ambito di sostenibilità la quale ha anch'essa un inevitabile impatto sulla salute delle persone. Ciò in particolare, se si rammenta che la produzione agroalimentare ha un peso rilevante rispetto al tema ambientale e nella prospettiva *One Health*, al centro delle politiche europee e delle normative in chiave di *food law* considerata nel suo complesso. Peraltro, da quanto consta dalla documentazione reperibile al pubblico, la normativa approvata non sembra affrontare gli aspetti correlati alla sostenibilità ed agli impegni che essa comporta per gli Stati membri. Preme sottolineare che la ricerca, la produzione e l'eventuale commercializzazione di carne cellulare (anche c.d. carne coltivata) sono tematiche emerse (anche e soprattutto) proprio a fronte di gravi problemi globali legati all'insostenibilità ambientale della produzione di carni in forma tradizionale (specialmente tramite allevamenti intensivi), oltre che per ridurre l'impiego e lo sfruttamento di animali. Il tutto pur tenendo conto del fine prioritario di salvaguardare la salute dei consumatori. Tali aspetti sono di indubbia rilevanza giuridica in virtù dei vincoli di quanto espresso nel *Green Deal* Europeo, in ragione dell'esigenza di promuovere stra-

tegie e soluzioni alternative all'allevamento massivo destinato al consumo agroalimentare. Ogni Stato, dunque, dovrebbe quanto meno effettuare una valutazione d'impatto delle emanande norme rispetto a tali parametri.

Appare dunque assai singolare la sostanziale assenza di riferimenti in merito nell'ambito dei lavori preparatori della L. 172/2023 che, come ben noto, hanno un ruolo rilevante nell'ambito del procedimento democratico.

Va, infine, fatto un minimo cenno al tema delle sanzioni. La Legge prevede *severe sanzioni* per numerosi soggetti che possano essere coinvolti nella produzione, commercio, importazione e esportazione dei prodotti interessati. In merito si deve osservare che ad una prima lettura i *soggetti sanzionabili non risultano esattamente determinati o determinabili*: si veda in particolare art. 5, ultimo periodo, comma primo: "alle medesime sanzioni è soggetto chiunque abbia *finanziato, promosso o agevolato in qualunque modo*". Pur non indulgiando su tale aspetto, tale indeterminatezza appare singolare specialmente in ragione del fatto che i divieti previsti possono dar luogo a sanzioni penali (applicabili laddove i comportamenti costituiscano reato - art. 5, comma 1, primo capoverso) nonché a sanzioni amministrative. D'altro canto, tale indeterminatezza appare distonica proprio rispetto alla *gravità delle sanzioni* prospettate dal medesimo art.5 che sono di ampio spettro: quanto, ad esempio, alle sanzioni amministrative, esse sono previste in varia natura ed entità (es.: sanzioni pecuniarie, confische, divieto di accesso a contributi, chiusura degli stabilimenti produttivi, e così via).

Vi è un altro aspetto da considerare. La legge 172/2023 non prevede espressamente divieti di ricerca in materia di carni da colture cellulari. Appare tuttavia inevitabile e del tutto chiaro il fatto che la normativa attuale (art. 2), ponendo un divieto assoluto non solo di commercializzare ma anche di produrre (lo si ribadisce, tale divieto di produrre è previsto indipendentemente dalla successiva commercializzazione in Italia e anzi la norma richiama espressamente il divieto di produrre per esportare!) determina un *vulnus* netto e totale alla ricerca scientifica disincentivandone il finan-

(⁴¹) Cfr. Notification Detail | TRIS - European Commission (europa.eu).

ziamento, e limitandone le possibilità di sperimentazione, in aperto contrasto sia con l'art. 9, comma 1 della Costituzione italiana (a mente del quale "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica") sia con i principi europei, che individuano innanzitutto nella libertà di ricerca scientifica un diritto fondamentale ed al tempo stesso uno strumento per il progresso scientifico e sociale e per la sostenibilità, tenendo conto altresì che la libertà di ricerca scientifica implica il diritto alla raccolta ed elaborazione di materiali empirici (cfr., tra le molti fonti di riferimento, art. 13 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e Proposta di Risoluzione contenente Raccomandazioni alla Commissione concernenti la promozione della libertà della ricerca scientifica nell'UE 2023/2184)⁴².

Il rischio che ne deriva è, dunque, che l'intero settore della ricerca in Italia non trovi vie per progredire né contribuire al dibattito scientifico sovranazionale su tali temi, in aperto contrasto con la stessa finalità di tutelare la salute umana che presuppone la vitalità della ricerca scientifica.

Introdotta, così la genesi e alcuni caratteri generali della normativa, è imprescindibile ora collocare il tema nel quadro delle ulteriori norme europee che sono evocate a sostegno delle previsioni contenute nella L. 172/2023.

5.2.- Il richiamo (errato) al principio di precauzione nell'agroalimentare e il legame con la carne coltivata

Per espressa indicazione del legislatore, il provvedimento mira alla «tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini nonché a preservare il patrimonio agroalimentare, quale insieme di prodotti espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell'Italia, di rilevanza strategica per l'interesse nazionale» (così art. 1, comma 1 Legge 172/2023-Disegno di legge 19-20 luglio 2023). Secondo il legislatore il riferimento al principio di precauzione di matrice europea regge tutto il set dei provvedimenti di divieto (art. 2) nonché i conseguenti assetti sanzionatori con riferimento alle colture cellulari o di tessuti

derivanti da animali vertebrati.

Orbene, vi sono pochi dubbi sul fatto che, se il fine di tutela della salute umana ha un diretto legame con il principio di precauzione invocato dalla stessa normativa, la tutela del patrimonio culturale è argomento totalmente avulso dall'ambito di applicazione di tale principio e della sua stessa finalità. Orbene, l'art. 2 della Legge 172/2023 - già disegno di legge 19-20 luglio 2023 - prevede il divieto di *produzione, commercializzazione, importazione e esportazione* di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati. Più precisamente la norma prevede che «Sulla base del principio di precauzione di cui all'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, è vietato agli operatori del settore alimentare e agli operatori del settore dei mangimi impiegare nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare ovvero promuovere ai suddetti fini alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati».

Al fine di dare fondamento a tale divieto, totale e generale, relativo alla produzione ed al commercio sia in Italia che, a fronte del divieto di esportazione, anche altrove con ripercussioni anche sulle attività all'estero, si invoca il principio di precauzione di cui all'art. 7 del regolamento Ce n.178/2002. Occorre chiarire come opera tale principio e verificare se la norma italiana sia con esso compatibile. A tale fine si consideri che il principio di precauzione, dunque, trae origine a sua volta dal trattato UE e precisamente dall'art.191:

«(...) La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga". In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia

⁽⁴²⁾ C. Geiger, B.J. Jutte, *Il diritto alla ricerca come garanzia di sostenibilità, innovazione e giustizia nel diritto d'autore dell'Unione europea*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, 5, 1 (febb. 2023), 17-34.

che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell'Unione» (comma 2).

Inizialmente previsto al fine di garantire il più alto livello di protezione dell'ambiente e delle persone e consentire, di conseguenza, l'adozione di tutte le misure idonee a ridurre i rischi di potenziali danni, tale principio si traduce in una politica di condotta cautelativa che impatta sulla gestione delle questioni scientificamente controverse. Nonostante il principio sia stato principalmente applicato in materia ambientale, la Commissione europea ha specificato che esso può applicarsi anche ad altre materie, in particolare in ambito di sicurezza alimentare.

Nell'ordinamento interno, il principio di precauzione esplica la sua funzione in virtù del richiamo ai principi generali dell'ordinamento comunitario, operato dall'art. 1 comma 1 della legge 241/1990. Si ricorderà altresì, con riguardo alla posizione della Corte Costituzionale, che l'interpretazione del Giudice delle Leggi è sempre stata orientata a garantire che il principio di precauzione, nel necessario bilanciamento con altri diritti, non sia mai prevalente ma debba essere soppesato al fine di garantire che i diritti e le libertà comprese dalle misure adottate non vengano troppo menomate, specie quando nella valutazione del rischio persista l'incertezza scientifica.

Contenuto, caratteristiche e limiti applicativi del principio di precauzione non sono analiticamente definiti nel Trattato UE. Essi si possono, tuttavia, ormai chiaramente identificare sulla base, innanzitutto, della Comunicazione della Commissione Europea del 2 febbraio 2000 e della giurisprudenza che ne ha dato applicazione.

In virtù dei possibili pregiudizi economici per operatori e cittadini e delle limitazioni a libertà fondamentali, anch'esse tutelate dal diritto UE, che possono derivare dall'applicazione del principio di precauzione, la Comunicazione 2.2.2000 (doc. COM(2000)1 def già indicava, in primo luogo, che il principio di precauzione può essere invocato solo in caso di rischio identifi-

cato sulla base di valutazioni scientifiche il più possibile complete; in secondo luogo che tale principio di precauzione deve essere applicato nel rispetto di taluni criteri e precisamente: (1) proporzionalità tra le misure prese e il livello di protezione ricercato; (2) non discriminazione nell'applicazione delle misure; (3) coerenza delle misure con quelle già prese in situazioni analoghe; (4) esame necessario dei vantaggi e degli oneri risultanti dall'azione o dall'assenza di azione; (5) riesame delle misure alla luce dell'evoluzione scientifica.

Il soddisfacimento di tali presupposti e criteri deve, dunque, essere puntualmente verificato e posto alla base del ricorso al principio di precauzione al fine di fondare la legittimità di ogni limitazione a beni e diritti fondamentali.

Si può altresì affermare come, da tali criteri, la Comunicazione e le successive interpretazioni ed applicazioni del principio individuino due caratteristiche generali che ne vincolano la legittimità ossia *proporzionalità* e *temporaneità*⁴³. In particolare nel contesto della c.d. *food law*, il principio è preso in considerazione dal Regolamento EC N. 178/2002: l'art. 7, anche alla luce degli interventi della Commissione e della giurisprudenza della Corte UE, così descrive il *Principio di precauzione*: «1. Qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate le misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire il livello elevato di tutela della salute che la Comunità persegue, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio. 2. Le misure adottate sulla base del paragrafo 1 sono proporzionate e prevedono le sole restrizioni al commercio che siano necessarie per raggiungere il livello elevato di tutela della salute perseguito nella Comunità, tenendo conto della realizzabilità tecnica ed economica e di altri aspetti, se pertinenti. Tali misure sono riesaminate entro un periodo di tempo ragionevole a seconda della natura del rischio

⁽⁴³⁾ Alla luce delle indicazioni della Commissione europea, è possibile distinguere il principio di precauzione dal principio di prevenzione. Infatti, il primo presuppone l'esistenza di un'incertezza scientifica che non consente di determinare con sufficiente certezza che il rischio si possa trasformare in danno e pregiudizio; il secondo, invece, postula l'esistenza di un rischio la cui esistenza è oggettivamente provata.

per la vita o per la salute individuato e del tipo di informazioni scientifiche necessarie per risolvere la situazione di incertezza scientifica e per realizzare una valutazione del rischio più esauriente».

Anche nell'applicazione a settori diversi da quello ambientale, il principio di precauzione deve sempre rispettare i rigorosi limiti individuati in sede europea e già richiamati.

In merito, la Corte di Giustizia Europea in diverse occasioni ha avuto modo di chiarire che 'solo in mancanza di armonizzazione' e nella misura in cui sussistono incertezze allo stato della ricerca scientifica, spetta agli stati membri decidere il livello a cui intendono garantire la tutela della salute e della vita delle persone. Tuttavia ciò non avviene, e non potrebbe avvenire, laddove proprio il diritto europeo già contenga le regole a cui riferirsi per garantire la tutela della salute dei consumatori e per prendere, se del caso, le opportune azioni.

Ebbene, se così è, non vi sono dubbi che rispetto alla produzione e commercializzazione di carne coltivata esiste già una disciplina europea unionale che potrà essere applicata al fine di tutelare la salute delle persone. In particolare si fa riferimento: (a) già richiamato al Regolamento (UE) 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, e (b) al Regolamento (UE) 2283/2015 relativo ai nuovi alimenti (c.d. Regolamento *novel foods*).

(a) Quanto al Regolamento (UE) 178/2002 - Regolamento sicurezza alimentare, esso fu approvato ed è oggi applicato in Europa al fine di garantire il massimo grado di protezione della salute dei consumatori. I Considerando 20 e 21 prevedono: «(20) per garantire la tutela della salute nella Comunità ci si è avvalsi del principio di precauzione, creando ostacoli alla libera circolazione degli alimenti e dei mangimi. È pertanto necessario adottare una base uniforme in tutta la

Comunità per l'uso di tale principio», e «(21) Nei casi specifici in cui vi è un rischio per la vita o per la salute, ma permane una situazione di incertezza sul piano scientifico, il principio di precauzione costituisce un meccanismo per determinare misure di gestione del rischio o altri interventi volti a garantire il livello elevato di tutela della salute perseguito nella Comunità».

Su tale base operano i relativi artt. 6 e 7 del regolamento stesso. Mentre l'art. 6 è dedicato alla analisi del rischio nell'ottica di garantire la salute umana, l'art. 7 intitolato «Principio di precauzione», riporta quanto sopra già descritto. In virtù di tali norme, le autorità europee intervengono, pertanto, nel rispetto della proporzionalità e temporaneità delle misure. Si consideri che il Reg.178/2002 è a sua volta da leggersi unitamente al Regolamento (UE) 2019/1381 sulla trasparenza e la sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare, che - tra le altre previsioni - ha ulteriormente irrobustito la finalità di garantire migliore trasparenza su studi e informazioni scientifiche, sulle attività di EFSA e sullo sviluppo di una comunicazione globale del rischio e la gestione del medesimo, sempre nell'ottica di innalzare il livello di tutela dei cittadini nell'ambito della filiera agroalimentare.

(b) Quanto al Regolamento (UE)2283/2015 - Regolamento *novel foods*, non v'è dubbio che la carne da coltura cellulare rientri nell'ambito di applicazione di tale provvedimento. Ciò è stato altresì inequivocabilmente chiarito dalla risposta alla Interrogazione parlamentare - E-004200/2018(ASW)⁴⁴. Il regolamento *novel foods*, in particolare, si affianca al Regolamento 178/2002 prevedendo a sua volta un sistema di controllo preventivo - dunque precedente alla messa in commercio ed al consumo - assai rigoroso. Ciò si desume innanzitutto e chiaramente dal Considerando n. 20, secondo cui «I nuovi alimenti dovrebbero essere autorizzati e utilizzati soltanto se rispettano i criteri stabiliti nel presente regolamento. I nuovi alimenti

(⁴⁴) Si veda la risposta di Vytenis Andriukaitis a nome della Commissione (8.10.2018): «La Commissione è a conoscenza delle nuove tecnologie destinate a produrre carne coltivata in laboratorio ("carne coltivata") mediante colture cellulari. L'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto vi), del regolamento (UE) 2015/2283 relativo ai nuovi alimenti dispone che gli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o colture di tessuti derivanti da animali, piante, microorganismi, funghi o alghe costituiscono una delle categorie di nuovi alimenti elencate nel regolamento. La carne coltivata può rientrare in questa categoria. In tal caso, prima dell'immissione in commercio sarebbe necessaria un'autorizzazione comprendente una valutazione della sicurezza da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)» reperibile su Interrogazione parlamentare | Risposta all'interrogazione E-004200/18 | E-004200/2018(ASW) | Parlamento Europeo (europa.eu).

dovrebbero essere sicuri e, se la loro sicurezza non può essere valutata e persiste l'incertezza scientifica, è possibile applicare il principio di precauzione. Il loro uso non dovrebbe indurre in errore il consumatore. Pertanto, nel caso in cui un nuovo alimento sia destinato a sostituire un altro alimento, esso non dovrebbe differire da quest'ultimo in maniera tale da risultare svantaggioso per il consumatore sul piano nutrizionale»; nonché ancora, con riferimento al ruolo unionale, il Considerando n. 42: «Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire, in particolare, la fissazione di norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato dell'Unione, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere realizzati meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo». Inoltre, il Regolamento prevede una specifica procedura per l'inserimento di un alimento nell'elenco dei *novel foods* e la messa sul mercato (art. 6 e art. 7), oltre che misure specifiche di allerta per immissione sul mercato di cibi non autorizzati. In particolare, l'art. 7 individua le condizioni in base alle quali un alimento può essere inserito tra i nuovi alimenti e successivamente commercializzato. Ciò avviene se, e solo se, esso soddisfa le seguenti condizioni: «a) in base alle prove scientifiche disponibili, l'alimento non presenta un rischio di sicurezza per la salute umana; b) l'uso previsto dell'alimento non induce in errore i consumatori, in particolare nel caso in cui l'alimento è destinato a sostituire un altro alimento e vi è un cambiamento significativo nel suo valore nutritivo; c) se l'alimento è destinato a sostituire un altro alimento, non ne differisce in maniera tale da rendere il suo consumo normale svantaggioso per il consumatore sul piano nutrizionale».

La procedura che consente l'immissione di nuovi alimenti nel mercato dell'Unione è descritta all'articolo

10 del Regolamento. Pertanto le condizioni per le quali un *novel food* può essere commercializzato sono già previste a livello europeo e sono concepite al fine di garantire la massima tutela dell'utenza. È, dunque, incontrovertibile che sia l'Unione, e non il singolo Stato, a dover agire eventualmente vietando il commercio di un dato alimento (ossia non autorizzandone l'individuazione come *novel food*). D'altro canto, in assenza di tale avallo europeo, nessun nuovo alimento può essere commercializzato⁴⁵. È, dunque, assai pericoloso che un singolo Stato, in via del tutto autonoma, preventiva ed indipendentemente dallo svolgimento della procedura in sede europea, possa imporre un divieto assoluto e generale di produrre e commercializzare beni ed alimenti, peraltro non ancora esistenti, specialmente (ma non solo) laddove siano già in corso, in virtù delle norme UE già citate, procedure idonee in sede europea.

A questo proposito, va sottolineato come la genesi della legge in commento evidenzia una evidente lacuna e contraddizione laddove non sono identificati in modo chiaro i rischi per la salute umana correlati al consumo di carni cellulari. Si può, anzi, affermare il contrario poiché, come riferito nel Dossier di prima lettura ad opera dell'ufficio studi del Senato sulla normativa emananda, il Governo ha confermato che i pochi studi condotti (di cui non viene citata puntualmente alcuna fonte) hanno affrontato solo brevemente gli aspetti di sicurezza della carne coltivata⁴⁶.

Oltre a tali rilievi, vi è un altro aspetto da porre in luce: il principio di precauzione non dovrebbe, e non può essere invocato per la tutela di beni e diritti diversi dalla salute! In altri termini, ed ancor più chiaramente, le norme europee in ambito agroalimentare - e in particolare l'art.7 reg. 178/2002 - specificano che il ricorso al principio di precauzione per la limitazione di (altri diritti) riconosciuto in Europa è correlato alla esigenza di tutela della salute umana a fronte della possibilità di danni per le persone (cfr. ex multis decisione CGE 13.7, 2017, C- 111/16, c.d. decisione *Fidenato*). Altri diritti ed interessi, quali la tutela del patrimonio zootec-

⁽⁴⁵⁾ Rispetto ai prodotti alimentari così autorizzati, "nessun divieto risulta allo stato impedirne la libera circolazione nei diversi Stati membri, e dunque anche in Italia": così F. Albisinni, *Strumentario di diritto alimentare europeo*, Milano, 2018, p. 411. Cfr. anche S. Masini, *Corso di diritto alimentare*, Milano, 2018, p. 99; S. Rizzoli, *Novel Foods*, in L. Costato-F. Albisinni, *European and Global Food Law*, Milano, 2016, p. 496.

⁽⁴⁶⁾ Cfr. *Dossier XIX Legislatura, 25 luglio 2023. Disposizioni in materia di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi*, A.C. 1324, a cura del Senato della Repubblica, passim.

nico, non giustificano il ricorso al principio di precauzione e semmai dovranno trovare altre vie per essere tutelati, fermo il rispetto dei diritti riconosciuti dalle norme comunitarie.

Tale aspetto è cruciale nella valutazione della normativa italiana che, come detto in premessa, ha come suo fine anche (e soprattutto) la protezione del patrimonio zootecnico (in una forma non meglio precisata) come emerge chiaramente anche dai lavori preparatori e dai dossier pertinenti⁴⁷.

Alla luce delle applicazioni e interpretazioni sopra sinteticamente riportate, si ritiene che la normativa italiana si esponga ad un serio rischio di censura sia in sede europea quanto in sede nazionale (anche per possibili contrasti alle norme della Costituzione). L'art. 2 della Legge 172/2023 sembra, infatti, porsi in netto contrasto con le norme europee, ovviamente vincolanti anche per lo Stato italiano, dal momento che tali norme unionali già prevedono un sistema di controllo sia sui prodotti alimentari sia in generale mediante il Reg. (UE)178/2002, sia in relazione alla più specifica categoria dei c.d. *novel food* in base al Reg. (UE) 2203/2015.

La normativa italiana in particolare, nell'invocare il principio europeo di precauzione quale presupposto dei divieti e/o limiti previsti all'esercizio di attività d'impresa e di libera circolazione dei beni, non ne rispetta né i suoi presupposti di legittimità - rischio per la salute umana documentato - né i suoi limiti applicativi, e risulta dunque in contrasto con il diritto italiano e europeo stesso, in quanto - come già ricordato - ogni norma che vieti comportamenti ed attività ovvero limiti diritti dei cittadini in virtù della applicazione di tale principio deve essere conforme ai criteri di proporzionalità e temporaneità, del tutto estranei alla norma in commento. Infatti in base all'art. 2 della Legge 172/2023:

1) *il divieto di produzione e commercializzazione, per come identificato, risulta totale ed assoluto e pertanto in aperta violazione della regola di proporzionalità.*

2) *nessuna spiegazione o giustificazione analitica e scientifica è fornita a fronte di tale tassatività;*

3) *non vi è alcun criterio di temporaneità in quanto l'assolutezza del divieto si estende anche al piano temporale.*

Anzi, si deve riconoscere senza ombra di dubbio che la norma italiana così come approvata contenga *un divieto assoluto e definitivo sia di produrre sia di commercializzare* senza alcun riferimento analitico o anche mediato al fine di tutela della salute.

Ancor più, si sottolinea come la soluzione prevista dalla neo-approvata norma italiana non *vieti* solo di commercializzare ma altresì di *produrre anche al solo fine di esportare* (così il citato art. 2), con il che limitando in via definitiva il diritto alla libertà d'impresa dei soggetti italiani che, proprio in virtù della legittimazione a produrre, vendere e commercializzare previsti in altri stati, sia europei che non europei, vedono così definitivamente compromessa la propria posizione.

5.3- Limiti nazionali alla produzione di carni da colture cellulari: l'impatto su soggetti italiani, europei e sul Mercato Unico

La normativa, nel fissare i divieti e le conseguenti sanzioni, nell'art. 2 indica quali destinatari della norma, in via generica, *"operatori del settore alimentare e operatori dei mangimi"* (art. 2); sebbene non vi sia un richiamo alla nazionalità dei possibili soggetti a cui si rivolge, appare chiaro il fine di inibire in via totale e generale la produzione (anche ai fini di esportazione) e il commercio sul territorio nazionale (anche in virtù del divieto di importare) in funzione del richiamo alla tutela della salute umana. L'art. 3, a sua volta, prevede un divieto (anch'esso generale) di uso di una serie di terminologie e denominazioni della carne (oltre che, come si si dirà più ampiamente oltre sub II, anche di molti altri termini e denominazioni). Anche in tale caso i divieti posti dalla normativa prescindono dalla nazionalità dei soggetti destinatari. Ne consegue che gli effetti eventualmente pregiudizievoli della normativa potranno prodursi sia su soggetti - operatori, imprese, professionisti del settore ed anche consumatori - nazionali che su soggetti stranieri che intendano operare in/con l'Italia, con evidenti ed irreparabili ripercussioni sul Mercato Unico.

Il diritto europeo riconosce alcune libertà fondamentali ai cittadini, siano essi persone fisiche o giuridiche, la

⁽⁴⁷⁾ Si veda ancora il Dossier XIX Legislatura sopracitato, nonché www.camera.it/leg19/410?idSeduta=0197&tipo=stenografico#sed0197.stenografico.tit00050.int00010

cui compressione è consentita solo in via del tutto eccezionale.

In particolare, si considererà con riferimento ai temi qui in esame, la libertà di circolazione delle merci. Il diritto alla libera circolazione dei prodotti originari degli Stati membri e dei prodotti provenienti da paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati membri è infatti uno dei principi fondamentali del trattato (articolo 28 del TFUE⁴⁸).

L'articolo 36 del TFUE consente agli Stati membri di adottare misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative quando esse siano giustificate da un interesse generale di natura non economica (ad esempio per motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza). Trattandosi di eccezioni a un principio generale, tali deroghe richiedono, in via generale e da parte di tutti i soggetti - nazionali e non - che si trovino ad applicare una rigida interpretazione; soprattutto tali misure nazionali non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri. Inoltre, e tale aspetto è cruciale per il funzionamento del mercato Unico, le eccezioni non sono giustificate se nello stesso ambito è entrata in vigore una normativa unionale che non le consente. Le misure devono inoltre essere in diretto rapporto con l'interesse generale che va tutelato e *non devono superare il livello necessario* (principio di proporzionalità).

Nel caso in esame, tuttavia, appare chiaro il *vulnus* ai diritti di libera circolazione delle merci e conseguenziale: il ricorso al principio di precauzione, anche per fini diversi da quelli della salute pubblica (come del resto espressamente dichiarato in apertura della Legge 172/2023, secondo la quale la Legge mira altresì a "...preservare il patrimonio agroalimentare quale insieme di prodotti espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell'Italia...") e ben oltre i limiti della temporaneità e proporzionalità, si traduce in una eccessiva e ingiustificata limitazione dei diritti sia dei cittadini all'accesso ai beni (in questo caso alimentari e/o alla possibilità di utilizzo per la produzione di mangimi) sia dei diritti delle imprese ad accesso ai mercati. Si rammenti, altresì il possibile contrasto, sul fronte interno, con le norme primarie italiane, in particolare art. 41 della Costituzione in tema

di libertà di iniziativa economica.

Limitandosi, in ogni caso, alle osservazioni relative all'impatto sul Mercato Unico, si consideri che le previsioni di cui all'art. 2 della L. 172/2023 determinano:

- una *limitazione pregiudizievole per i cittadini e le imprese italiane*: il duplice divieto di *produzione e commercializzazione* di carni coltivate sia in Italia (per tutte le imprese italiane ed estere) che all'estero (evidentemente in tal caso solo per le imprese italiane, che non potendo produrre non possono, conseguentemente, nemmeno esportare anche per ipotesi in Stati che ne consentano il commercio), impedisce infatti alle imprese italiane di porsi in condizioni di parità verso le imprese di altri Stati, con notevole pregiudizio anche per i lavoratori italiani. La conseguenza, quasi ovvia, è altresì il pregiudizio per la stessa economia italiana posto che ci si può attendere una delocalizzazione dei soggetti interessati a produrre al pari di altri *competitors* europei. Ciò determina, inoltre ed ovviamente, anche una alterazione della concorrenza nel contesto europeo;

- una *limitazione all'accesso di merci estere in Italia*, limitando così la libera circolazione a discapito di imprese di altri Stati membri che siano autorizzate in sede europea. Si sottolinea, a questo proposito, che la produzione e commercializzazione di carni cellulari non è vietata negli altri Stati membri e anzi non è da escludersi, entro breve, l'autorizzazione di imprese straniere a produrre e commercializzare da parte delle Autorità competenti europee. Ne deriverebbe, dunque, l'impossibilità per tali imprese di accedere al mercato italiano nonostante l'autorizzazione UE;

- una *limitazione, in ogni caso, dei diritti dei consumatori italiani*: è, infatti, evidente il *vulnus* al diritto di scelta ed autodeterminazione dei cittadini italiani che verrebbero privati della possibilità di accedere a cibi già autorizzati in sede europea.

I rischi, assai concreti, di violazioni ai diritti di libera circolazione delle merci erano del resto ben noti allo stesso legislatore italiano che, in virtù di ciò, ha voluto attivare - in modo del tutto anomalo - e solo dopo l'impasse nella firma ad opera della Presidenza della Repubblica, la c.d. procedura (UE) 2015/1535 (c.d. TRIS) la quale, come ben noto, mira a prevenire *l'insorgenza di ostacoli nel mercato interno prima che si*

⁽⁴⁸⁾ Cfr. comb. disp. Titolo II *Libera circolazione delle merci*, in part. art. 28 TFUE ss e Titolo III *Agricoltura e pesca*, artt. 38 ss.

concretizzino.

Sulla base di quanto osservato, e rinviando ad ulteriori approfondimenti, si conclude che poiché allo stato attuale non ci sono carni coltivate autorizzate in sede europea, non appare dunque giustificato, in base a ragioni di urgenza e/o esigenze di tutela della salute, un intervento anticipatorio e nazionale che ne vieti e la produzione e il commercio in Italia. La normativa italiana ha, comunque, sin da ora l'effetto di limitare in modo definitivo la ricerca scientifica, la sperimentazione e anche eventualmente la mera produzione non destinata al commercio; l'attuale normativa risulta inoltre già di per sé idonea a produrre danni alle imprese italiane, alle quali è inibita l'attività nell'ambito della programmazione della produzione di carni cellulari, anche eventualmente destinate alla futura esportazione: le imprese italiane subiscono dunque già nell'attualità un pregiudizio che si traduce in uno svantaggio competitivo rispetto alle altre imprese europee; una volta che sarà eventualmente autorizzata la messa in commercio di carni cellulari in altri Paesi membri, previo esperimento delle procedure europee, le imprese italiane ed europee - subiranno altri danni dovuti alla impossibilità di operare in Italia (e comunque, per le imprese italiane resterà altresì il pregiudizio derivante dalla impossibilità di produrre anche solo per esportare).

6.- Alternative alle produzioni derivate da animali nel prisma del divieto di denominazioni "meat-sounding" per produzioni vegetali nazionali

L'argomento "carne coltivata" non si può chiudere senza un cenno alle problematiche correlate al c.d. *meat sounding*. Con tale locuzione si intende genericamente riferirsi alle pratiche di marketing consistenti nella promozione e nella vendita di prodotti vegetariani o vegani attraverso l'uso di nomi che evocano immagini e suoni associati alla carne. Si tratta, secondo alcuni, di pratiche che possono comportare rischi di confondibilità, peraltro sino ad ora esclusi anche nelle situazioni che sono state oggetto di valutazione giurisdizionale o da parte di organismi di autoregolazione, come si vedrà a breve.

Va subito detto che, oltre ai divieti di produzione (anche solo per esportare) e commercializzazione di carni da colture cellulari o tessuti derivanti da animali vertebrati, l'art. 3 della Legge 172/2023 (articolo che

poco ha a che vedere, in verità, con gli aspetti legati alla produzione di carni cellulari) apre un ulteriore ed assai ampio fronte di limitazioni (e conseguenti rischi sanzionatori) per gli operatori: nonostante infatti l'articolo sia rubricato come «Divieto di denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali» esso è assai più ampio e generale in quanto non riguarda solo il divieto di uso del termine "carne" o simili, ma anche di tutta una serie di nomi, terminologie, oltre che meri riferimenti a animali e "pratiche" di settore ivi comprese la macelleria, la salumeria e la pesca! L'art. 3 riguarda, infatti, tutti i prodotti che contengono esclusivamente proteine vegetali per i quali esiste il divieto di fare riferimento a: a) denominazioni legali, usuali, descrittive, riferite alla carne, a una produzione a base di carne o a prodotti ottenuti in prevalenza da carne (art.3, 1, a); b) generici "riferimenti a specie animali o a gruppi di specie animali o a una morfologia animale o un'anatomia animale (art.3, 1, b); c) terminologie specifiche della macelleria, salumeria o pescheria, sia a nomi di alimenti rappresentativi di usi commerciali (art.3, 1, c); d) nomi di alimenti di origine animale rappresentativi di usi commerciali.

Dunque la norma in esame - art. 3 - solo genericamente si collega al divieto di *meat sounding* in quanto ne ha, in realtà, una portata assai più ampia (cfr. in particolare la sopracitata elencazione sub art.3, 1, b) e c)). Ancora una volta, il divieto invocato di utilizzare tali nomi, terminologie e riferimenti viene giustificato in base a: (a) il fine di tutelare il patrimonio zootecnico nazionale, (b) la necessità di garantire un elevato livello di tutela della salute umana e il diritto all'informazione.

In ogni caso, è evidente come il divieto di *meat sounding* - così come a maggior ragione tutti gli ulteriori divieti posti dall'art. 3 Legge 172/2023 in esame - determinano una significativa limitazione alla libertà di iniziativa economica così come della libertà di scelta, di autodeterminazione e di informazione dei consumatori. Si sottolinea, inoltre, come tali norme andrebbero ad incidere anche su un numero assai ampio di prodotti già da tempo commercializzati.

Il diritto europeo ha una disciplina *ad hoc* - Reg. EU n. 1169/11 del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, in particolare art. 7.1.a) relativo alle pratiche leali d'informazione (art.7.1.a), ove si prevede necessità che le informazioni non inducano in errore «...a) per quanto riguarda le caratteristiche dell'alimento e, in particolare, la natura,

l'identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d'origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione)». La normativa UE quindi richiede che le informazioni siano: (a) chiare e (b) tali da non indurre in errore anche in funzione della novità dell'alimento e dei rischi di confondibilità.

Sull'applicazione ed interpretazione si è già più volte espressa la Corte di Giustizia UE⁴⁹. L'accento viene sempre dunque posto sulla figura del consumatore, sui rischi di confondibilità e nell'ottica di garantire il buon funzionamento del mercato interno (cfr. art. 1 Reg. 1169/2011: «Il presente regolamento stabilisce le basi che garantiscono un elevato livello di protezione dei consumatori in materia di informazioni sugli alimenti, tenendo conto delle differenze di percezione dei consumatori e delle loro esigenze in materia di informazione, garantendo al tempo stesso il buon funzionamento del mercato interno»).

Va altresì rammentato come la Corte di Giustizia Europea, con decisione 1.10.2020 nella Causa C-526/19 (c.d. *Caso Entoma*) ha confermato, censurando le soluzioni all'uopo adottate in Francia, che le differenze nelle normative nazionali in tema di indicazioni su *novel foods* o ingredienti possono irrimediabilmente limitare la libertà di circolare dei prodotti e creare condizioni per una concorrenza sleale, alterando il funzionamento del Mercato Unico.

Anche rispetto all'utilizzo di nomenclatura c.d. *meat sounding*, il Regolamento (UE) 1169/2011 pone, ragionevolmente, alcune regole per l'utilizzo della parola "meat/carne" e le caratteristiche ed informazioni relative (ad esempio in termini di provenienza) e tutto ciò sempre al fine di evitare che le denominazioni utilizzate risultino ingannevoli: la normativa tuttavia non si estende ad altre generiche nomenclature, salvo evidentemente il fine generale - sempre da salvaguardare in concreto - di non indurre in errore i consumatori rispetto al contenuto dell'alimento.

Al contrario, l'art. 3 della Legge 172/2023, ancora e nuovamente, stabilisce un divieto totale, generale e

generico all'utilizzo di denominazioni e terminologie non solo richiamanti specifici alimenti (nello specifico la carne) per i cibi a contenuto esclusivo di proteine vegetali, ma estende tali divieti a qualunque terminologia ricollegabile -anche genericamente- a macelleria, salumeria, pescheria. Non v'è dubbio che tale divieto generale appare del tutto svincolato da reali motivazioni legate a rischi di confondibilità del consumatore. Il divieto, se applicato, porterebbe a risultati irragionevoli sul piano pratico colpendo sia prassi che utilizzi del tutto consolidati proprio in quella tradizione e patrimonio culturale gastronomico che si vorrebbe tutelare (si dovrebbe, ad esempio, escludere il riferimento alla salumeria rispetto al dolce, assai noto in Italia, denominato "salame di cioccolato" tipico di alcune regioni da tempo immemorabile? Sarebbe impedito parlare di "spiedini di frutta" confezionati e venduti al dettaglio e nei punti di ristoro ovunque?) sia e soprattutto perché andrebbe ad incidere su un settore di mercato già da tempo esistente!

Ciò appare in contrasto, in particolare, con quanto indicato dal Reg. 1169/2011 e in particolare dagli obiettivi generali (art. 3) laddove si indica che:

«1. La fornitura di informazioni sugli alimenti tende a un livello elevato di protezione della salute e degli interessi dei consumatori, fornendo ai consumatori finali le basi per effettuare delle scelte consapevoli e per utilizzare gli alimenti in modo sicuro, nel rispetto in particolare di considerazioni sanitarie, economiche, ambientali, sociali ed etiche. 2. La normativa in materia di informazioni sugli alimenti intende stabilire nell'Unione le condizioni per la libera circolazione degli alimenti legalmente prodotti e commercializzati, tenuto conto, ove opportuno, della necessità di proteggere gli interessi legittimi dei produttori e di promuovere la fabbricazione di prodotti di qualità" e soprattutto con quanto indicato al successivo art. 3 comma 4 che indica "I cittadini e le parti interessate sono consultati in maniera aperta e trasparente, direttamente o attraverso organi rappresentativi, nel corso dell'elaborazione, della valutazione e della revisione della legislazione alimen-

⁽⁴⁹⁾ Si veda già, sempre in ottica di rispetto delle finalità di trasparenza e non confondibilità per i consumatori, anche la decisione Corte di Giustizia UE - sentenza 14 giugno 2017 nella causa C-422/16 (Verband Sozialer Wettbewerb eV v TofuTown.com GmbH) - con la quale si era chiarito che il divieto di usare nomi commerciali quali '*formaggio vegetale*', '*burro di tofu*', '*panna vegana*' e simili, per presentare alimenti vegetariani e vegani solo in quanto possano indurre in errore i consumatori: il riferimento va in tal caso anche a quanto previsto dal regolamento sulla Organizzazione Comune dei Mercati agricoli (CMO Regulation EU No 1308/13 e successive modifiche) che riserva, infatti, tali nomi, in via esclusiva, ai soli prodotti derivati dalla mungitura degli animali da reddito.

tare, a meno che l'urgenza della questione non lo permetta». Appare assai difficile, a maggior ragione rispetto ad una normativa nazionale come quella italiana in esame, un riferimento a situazioni di "urgenza" l'impatto che si avrebbe su prodotti in circolazione da anni. Ma, soprattutto, si ritiene che la genericità ed ampiezza dei divieti previsti dalla normativa italiana, inoltre, non trovi alcun riscontro né fondamento nelle norme nel diritto europeo.

Essa è dunque idonea a compromettere la libertà di circolazione delle merci, anche con riferimento all'importazione in Italia, in violazione dell'art. 38 («Fatto salvo l'articolo 39, gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti materie non specificamente armonizzate dal presente regolamento purché non vietino, ostacolino o limitino la libera circolazione delle merci conformi al presente regolamento»)⁵⁰.

Il rischio che l'attuale normativa come formulata nella Legge 172/2023 determini una significativa compromissione ai diritti di iniziativa economica dei produttori e rivenditori (diritti garantiti dalla Costituzione italiana), così come il contrasto con la libertà di circolazione delle merci, fondamento del Mercato Unico Europeo e le altre norme di diritto europeo sin qui esaminate è, dunque assai alto.

Va altresì sottolineato ed è un aspetto cruciale per valutare la legittimità della normativa - come la norma primaria fissata dalla Legge 172/2023 preveda l'integrazione con decreti ministeriali (art. 3, comma 4) che nelle intenzioni del legislatore dovrebbero essere approvati entro breve, ossia sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge stessa, legge che, lo si rammenta, è già stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale e, come previsto dall'art. 7, comma 2, «[...] E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato». Spetterà dunque ai

decreti ministeriali (fonte sub-legale) incidere ulteriormente, in una forma ancora non meglio precisata, sulle diciture e nomenclature dei beni commercializzati e, quindi, in definitiva, sui diritti dei cittadini e degli operatori. In altri termini, ad oggi non è dato sapere se e come gli operatori potranno agire al fine di non porsi in contrasto con la neonata normativa ed evitare le pesanti sanzioni previste.

6.2. - Implicazioni sul diritto all'informazione dei consumatori e alla trasparenza, già regolato dalle norme europee per l'etichettatura dei prodotti alimentari

Non risultano, dalle indagini svolte da vari attori e su vari fronti di cui si è preso atto, effettivi rischi di confondibilità per i consumatori che sono del tutto consapevoli nel momento in cui viene offerto un prodotto che non è riconducibile a carne derivante da animali macellati. Anche in giurisprudenza non constano casistiche, in ambito di *consumer law*, nelle quali si sia posto in concreto il rischio di confondibilità per i consumatori, nonostante la diffusione di alimenti con proteine vegetali ormai da numerosi anni e con un trend crescente di consumo.

Muovendo da tali elementi, va considerato che la Corte di Giustizia UE in applicazione delle norme del Regolamento (UE) 1169/2011 ha sempre posto in luce l'esigenza di non indurre il consumatore in errore nel valutare gli ingredienti ed i contenuti di un dato prodotto, esigenza sufficientemente protetta dagli obblighi di indicazione degli ingredienti in modo tale da essere chiaramente individuabili e comprensibili da parte del consumatore⁵¹.

Pertanto, sebbene i nomi delle carni, preparazioni di carne e prodotti a base di carne, viceversa, non sono protetti dal citato regolamento, tenendo altresì conto

⁽⁵⁰⁾ In tal senso anche Considerando 16 e 49.

⁽⁵¹⁾ Si veda ad esempio la recente sentenza della medesima CGE - sentenza 1° dicembre 2022 (LSI - Germany GmbH v Freistaat Bayern. Causa C-595/21) - ove si è sottolineato che il «*consumatore medio*» è «*normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto*» (...) l'obiettivo di tutela del consumatore sotteso al divieto di indurre in errore il consumatore, previsto all'allegato VI, parte A, punto 4, del regolamento n. 1169/2011, può essere conseguito senza necessità di richiamare in modo particolare l'attenzione di tale consumatore sulla differenza tra la composizione effettiva di un alimento e quella che lo stesso consumatore dovrebbe in linea di principio presumere mediante indicazioni collocate nel campo visivo principale dell'imballaggio di tale alimento, che solitamente è sulla faccia anteriore di tale imballaggio. Per conseguire tale obiettivo è sufficiente, infatti, che la denominazione di detto alimento, ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 1 e 5, di tale regolamento, nonché l'elenco degli ingredienti che lo compongono, compaiano sulla faccia posteriore di siffatto imballaggio, in termini precisi, chiari e facilmente comprensibili, come previsto dall'articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Infatti, un consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, qualora la sua decisione di acquisto

che il Parlamento europeo ha respinto l'ipotesi di stabilire norme armonizzate a tale riguardo e che dunque il *'meat sounding'* - ad eccezione del riferimento diretto alla carne per i prodotti esclusivamente vegetali è di conseguenza lecito, a condizione di non indurre in errore i consumatori sulla natura dei prodotti (Reg. EU No 1169/11, art. 7.1.a). Ciò che non convince della Legge 172/2023 è ancora una volta: l'assolutezza del divieto come previsto all'art. 3, lett. a), b), c) d); l'immediatezza del divieto, a fronte di un rinvio a una fonte delegata della perimetrazione di tale divieto, ossia il decreto del Ministero dell'Agricoltura che andrebbe a identificare, in modo non precisato, le denominazioni vietate che possano indurre in errore il consumatore (art.3, comma 5); il richiamo, quale giustificazione dei divieti posti, al fine di tutelare il patrimonio zootecnico nazionale.

In conclusione: sul piano strettamente tecnico giuridico, ed in virtù di quanto sopra si deve ritenere che l'art. 3 introduca limitazioni ampie, oltre che generiche ed estese a vari settori - macelleria, salumeria, pescheria - non consentite dal diritto europeo in quanto il tema della trasparenza e dell'informativa rispetto alla produzione ed al commercio di beni alimentari in vista della tutela della trasparenza, del diritto di autodeterminazione dei consumatori e della salute risultano già adeguatamente protetti e soprattutto disciplinati a livello europeo. In ogni caso, appare non solo necessario ma urgente l'intervento chiarificatore dell'Unione sul testo dell'art. 3, tenuto conto che la produzione ed il commercio di prodotti contenenti proteine vegetali è già ampiamente diffuso in tutta Europa e che l'applicazione dell'art. 3 - che verrà altresì a breve completato da ulteriori norme di fonte sub-legale (ministeriale!) previste dallo stesso art. 3 - si traduce in un inevitabile ed

irreparabile pregiudizio per gli operatori determinando: (i) una alterazione della concorrenza tra gli operatori; (ii) una situazione di netta incertezza, anche a fronte dell'ampiezza e genericità delle terminologie vietate e per la conseguente limitazione dei diritti degli operatori italiani; limitazione e conseguente pregiudizio per gli operatori europei; limitazione alla libertà di circolazione delle merci nel territorio europeo; limitazione alla libertà di scelta dei cittadini italiani che saranno inevitabilmente privati dell'accesso a beni alimentari sicuri, oltre che salutari. Tutto ciò, evidentemente, senza aggiungere alcuna reale tutela ai cittadini consumatori.

7.- *La posizione dei consumatori: tra diritti di informazione, obblighi e responsabilità individuali*

Un ulteriore settore di interesse si lega al diritto all'informazione e all'autodeterminazione dei consumatori, ai quali deve essere garantita la conoscenza sulla provenienza e sulle regole di produzione anche in funzione delle condizioni di allevamento degli animali. L'esigenza di trasparenza ai consumatori, fa sorgere, di pari passo, un dovere di informarsi⁵². Torna, dunque, la questione fondamentale del ruolo e del contributo dei singoli.

Il diritto all'informazione, da un lato, e all'educazione, dall'altro, sono riconosciuti come fondamentali dal TFUE e dal Codice del Consumo italiano.

In particolare, innanzitutto l'articolo 114 TFUE, che ancor oggi rappresenta la base giuridica per le misure di armonizzazione volte a instaurare il mercato interno, pone l'accento sull'obiettivo di assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori, tenendo conto dei nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. A sua

sia effettuata in base alla composizione dell'alimento di cui trattasi, legge prima l'elenco degli ingredienti di quest'ultimo, obbligatoriamente menzionati a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1169/2011».

⁽⁵²⁾ È evidente come nel processo di de-responsabilizzazione portato avanti dalle discipline consumeristiche più tradizionali, l'individuo-consumatore è stato progressivamente alleggerito del dovere di informarsi attivamente ma anche, inevitabilmente, del diritto ad autodeterminarsi. D'altro canto, l'"avere cura" e consapevolezza non solo delle caratteristiche intrinseche del cibo di cui ci nutriamo, ma anche della sua origine e dei modi per ridurne lo spreco, una volta acquistato, è essenziale al fine di compiere scelte responsabili e rispettose degli animali e dell'ambiente oltre che della propria persona. Per un'ampia trattazione delle tematiche emergenti in merito al binomio cibo e diritto, si rinvia a M. Ferrari-U. Izzo, *Diritto alimentare comparato*, Bologna, 2012. Per un commento su azioni collettive recenti, che hanno visto coinvolte anche società italiane, sia consentito rinviare a D. Cerini, *Gli esiti delle class actions contro Ferrero: tra regulation through litigation e responsabilità individuale*, in *Danno e resp.*, 2015, 533-536; J. Schrempf-Stirling, *A social connection approach to corporate responsibility. The case of fast-food industry and obesity*, Richmond, 2012, 2 ss. Per un'analisi delle ricadute sulle assicurazioni della persona cfr. *Obesity, liability and insurance*, edito da *Insurance Information Institute*, NY, 2013, 1-34. Ne discute, tra gli altri, P.K. Howard, *Life without lawyers. Restoring responsibility in America*, W. W. Norton & Company, 2010.

volta, l'articolo 169 TFUE ha introdotto una base giuridica per una gamma completa di azioni a livello di UE nel settore della tutela dei consumatori, stabilendo che «al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, l'Unione contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi». Tale norma prevede inoltre che gli interessi dei consumatori godano di una maggiore considerazione nelle altre politiche dell'UE. In tal senso, l'articolo 169 rafforza l'articolo 114 e ne estende la portata al di là delle questioni legate al mercato unico, per includere l'accesso a beni e servizi, l'accesso alla giustizia, la qualità dei servizi pubblici e taluni aspetti relativi all'alimentazione, ai prodotti alimentari, alla politica degli alloggi e alla politica sanitaria. Esso afferma altresì che le misure dell'UE non devono impedire ai singoli Stati membri di mantenere o introdurre misure di protezione più rigorose, purché siano compatibili con i trattati.

In linea con il diritto europeo richiamato, il Codice del Consumo (all'art. 4, rubricato "*Educazione del consumatore*") prevede che «1. L'educazione dei consumatori e degli utenti è orientata a favorire la consapevolezza dei loro diritti e interessi, lo sviluppo dei rapporti associativi, la partecipazione ai procedimenti amministrativi, nonché la rappresentanza negli organismi esponenziali. 2. Le attività destinate all'educazione dei consumatori, svolte da soggetti pubblici o privati, non hanno finalità promozionale, sono dirette ad esplicitare le caratteristiche di beni e servizi e a rendere chiaramente percepibili benefici e costi conseguenti alla loro scelta; prendono, inoltre, in particolare considerazione le categorie di consumatori maggiormente vulnerabili».

La norma ha uno stile assai singolare per il nostro legislatore e veicola l'idea di una educazione che, come poc'anzi detto, deve essere indipendente da fini promozionali e non rientra nelle tradizionali logiche del mercato⁵³.

Il dovere dei produttori, e dei fornitori di servizi, di informare, dunque, si ricollega al diritto del consumatore di fare scelte di acquisto consapevoli sia in termini di contenuti dei prodotti, sia rispetto alle caratteristiche di fabbricazione che in definitiva incidono sulla qualità del bene acquistato. I contenuti dei prodotti alimentari - gli ingredienti - e le loro caratteristiche nutrizionali e energetiche, così come la loro provenienza sono oggetto di ancor più specifici doveri di informazione da tempo al centro di molte norme europee e nazionali. Meno pregnanti, anzi per la verità quasi assenti (fatta eccezione per taluni prodotti, quali le uova) le norme rivolte a far comprendere al consumatore acquirente le condizioni di allevamento degli animali da cui i prodotti derivano⁵⁴. Questo aspetto merita particolare attenzione se si pensa che il consumatore fa oggi, sempre più spesso, affidamento su messaggi pubblicitari e divulgativi che convincono della provenienza dei cibi da allevamenti rispettosi del benessere animale e di condizioni di vita naturali. Se si prescinde, in questa sede, dai problemi che ciò determina in chiave di pubblicità ingannevole e pratiche commerciali scorrette - discipline che pur hanno un peso rilevante rispetto alla materia qui identificata - e ci si sofferma sui profili di responsabilità verso l'utente finale, si deve chiarire che la possibilità di valutare il grado di rispetto del benessere degli animali può incidere direttamente sulle caratteristiche del bene acquistato, oltre che su profili di autodeterminazione: il cibo si ingerisce e quindi il consumatore vuole sapere da dove arriva e come sia stato prodotto ciò che mangia. Le difficoltà di approvare norme in tal senso sono peraltro numerose e non di rado pretestuose.

Tali difficoltà "tassonomiche", tuttavia, non giustificano la situazione di sostanziale immobilismo in cui versiamo poiché la tutela del benessere degli animali come essere senzienti è, come si è ripetuto in questa sede più volte, prioritaria in Italia e in Europa, e pur troppo a lungo rinviata a tempi migliori.

8.- From factory to lab tra ideologie e miti: difesa delle tradizioni o della cultura della prevaricazione?

⁽⁵³⁾ Ancora, l'art. 8 del Reg. 178/2002 prevede che «la legislazione alimentare si prefigge di tutelare gli interessi dei consumatori e di costituire una base per consentire ai consumatori di compiere scelte consapevoli in relazione agli alimenti che consumano. Essa mira a prevenire le seguenti pratiche: a) le pratiche fraudolente o ingannevoli; b) l'adulterazione degli alimenti; c) ogni altro tipo di pratica in grado di indurre in errore il consumatore».

In chiusura, e rinviando a più puntuali approfondimenti, ci si concede una riflessione partendo dalla locuzione, più volte qui evocata, “*From farm to fork*”: ebbene, da molti anni ormai – fatte salve poche, e poco significative sul piano numerico, eccezioni – la realtà degli allevamenti ove gli animali da cui provengono carni e altri derivati alimentari vivono, non corrisponde più al luogo che si identifica comunemente come “fattoria”. Più corretto sarebbe, pertanto, sostituire il vocabolo con *factory* (intesa non nel significato suggerito dal *linguistic false friend* ma in quello reale di fabbrica). L’eliminazione di ogni elemento naturale e biofilico, la drastica riduzione degli spazi, l’alterazione dei cicli biologici di vita e di crescita, la costante dimensione di sfruttamento cui sono sottoposti gli animali in virtù delle attuali tecniche di allevamento (anche laddove siano rispettate le rilevanti norme di settore) sono, del resto, quel che di più distante si può immaginare rispetto alla fattoria bucolicamente rappresentata nell’“immaginario collettivo”. Senza contare, ovviamente, le ripercussioni degli attuali modelli produttivi e di consumo su ambiente e inquinamento.

I consumatori, a loro volta, per pigrizia e/o scarsità di accesso alle informazioni, ben poco conoscono della realtà degli allevamenti intensivi a cui è affidata la produzione agroalimentare.

Sono questi gli elementi che hanno dato impulso alla ricerca di alternative alle attuali tecniche di produzione, che è stata oggetto delle odierne riflessioni: il passaggio dalla *farm* (rectius: dalla *factory*) al “*lab*”, ossia alla produzione di cibi (carne in particolare) in laboratorio, attraverso tecniche alternative che eliminano o riducono drasticamente il ricorso ad animali, con il plauso dei c.d. *virtuous omnivorus*⁵⁴. Se si considera l’attuale contesto produttivo degli allevamenti intensivi e lo si raffronta con la produzione di cibi “*in lab*”, l’idea di voler salvaguardare la componente culturale dell’allevamen-

to locale e la correlata tradizione culinaria che ne deriva (che ne verrebbe frustata da una produzione “artificiale” disgiunta dalla *farm*) e, conseguentemente, la volontà di vietare (come previsto da alcuni legislatori - tra cui quello italiano) la produzione di carni in laboratorio, appare assai difficilmente comprensibile⁵⁶. Altrettanto evanescenti e viziati da una certa ipocrisia appaiono gli argomenti a difesa di un modello di agricoltura tradizionale e familiare, di piccole dimensioni, che le multinazionali produttive della *in vitro meat* potrebbero annientare: sin troppo facile, in tale ottica, fare appello alla tanto anelata sostenibilità sociale. Cosa rimane oggi di tali realtà, e quali ne sono le difese, a fronte dei modelli produttivi omologati verso la massimizzazione della redditività tipica dei contesti intensivi di proprietà di (altri) grandi e potenti operatori ed alla quale sembrano sottrarsi solo quei pochi allevatori ed agricoltori che già oggi spontaneamente convertono o innovano le proprie soluzioni organizzative e produttive valorizzando la qualità e il rispetto di ambiente ed animali? Domanda aperta ed alla quale è difficile dare risposta.

Ciò che resta, di sicuro, è la frustrazione (questa sì, certa) innanzi a soluzioni normative che - in Italia e, su suo esempio, in dirittura d’arrivo anche altrove - vietano le colture cellulari di carni; frustrazione che lo studioso non può che esprimere solo sottovoce a fronte dei ben più rilevanti disagi ed ai danni che altri - in *primis* ricercatori, operatori, investitori - subiscono a causa delle incoerenze e incertezze emergenti dalle norme in materia. Ancora una volta, grande assente la responsabilità, in ogni sua chiave di lettura, del legislatore: una idea talora discussa, in varie sedi scientifiche, e mai giunta ad un serio dibattito parlamentare nemmeno dopo gli squilli di trombe della ben nota sentenza Francovich, che lasciavano ben altro presagire (e del resto, come potrebbe essere altrimenti)⁵⁷.

⁽⁵⁴⁾ Commission européenne (2024, 9 janvier), Réponse écrite à la question prioritaire P-003061/23 : Commission, où est la législation promise sur le bien-être animal?

⁽⁵⁵⁾ B. K. Hailes, *Virtuous Meat Consumption: A Virtue Ethics Defense of an Omnivorous Way of Life*, in *Logos*, 2013.

⁽⁵⁶⁾ J. Porcher, « Tu fais trop de sentiment », « Bien-être animal », répression de l’affectivité, souffrance des éleveurs, *Travailler* 2002/2 (n° 8), pp. 111- 134; AA.VV., *Les animaux dans l’histoire. Avec présentation de Eric Baratay*, Paris, 2023.

⁽⁵⁷⁾ A. R. Rizza, *Lesione di diritti e responsabilità da produzione legislativa. Ricostruzione critica del quadro europeo*, in *Diritto pubblico*, 3/2020, pp: 831-873; F. Ciccariello, *La responsabilità del legislatore tra vecchi e nuovi miti*, in *Judicium*, pp. 1-16; C. Pasquinelli, *Le leggi dannose: Percorsi della responsabilità civile tra pubblico e privato*, Torino, 2013, p. 61 ss; M. Carrà, *L’esercizio illecito della funzione pubblica. Fondamento, presupposti e regime*, Torino, 2005; G. Alpa, *L’erosione dei privilegi della pubblica amministrazione e le nuove figure di responsabilità civile*, in *Resp. civ. prev.*, 1998, p. 1305 ss. M. Cartabia, *Omissione del legislatore, diritti sociali e risarcimento dei danni (a proposito della sentenza «Francovich» della Corte di Giustizia delle Comunità europee)*, in *Giur. cost.*, 1992, p. 505 ss.



Quaderni della rivista di diritto alimentare

www.rivistadirittoalimentare.it - ISSN 1973-3593 [online]

Anno XIX, Quaderno n. 1-2025

103

ABSTRACT

Il paper considera la produzione di carne coltivata alla luce della necessaria verifica rispetto alla dimensione relativa al benessere degli animali ed alla sostenibilità, con particolare riferimento al tema della sostenibilità sociale ed alle interazioni con la presenza di allevamenti, anche intensivi. Sono inoltre affrontati alcuni aspetti legati alla recente normativa italiana che ha introdotto numerosi limiti in argomento di produzione di carni coltivate.

The paper considers the production of cultured meat in the light of the necessary verification with respect to the animal welfare and sustainability dimension, with particular reference to the issue of social sustainability and interactions with the presence of livestock farms, including intensive ones. Some aspects related to recent Italian legislation that has introduced numerous limits on the subject of cultivated meat production are also addressed.

